SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 ottobre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

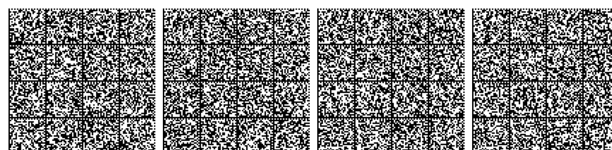
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO





Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

Società italiana autori ed editori

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 226

Ministero della salute



DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marin Iliaca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13294)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Antohi Gina Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13295)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Macovei Elena Paula, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13296)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tarcoci Alina Stefania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13297)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Bud Liviu Zachei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13298)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dobos Mirabela Arbunea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13299)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tiron Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13300)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rauta Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13301)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragodan Magdalena Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13302)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Trasca Adriana Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13303)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Caraman Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13304)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoica Iancovici Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13305)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Adamache Petrina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13306)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ceca Anisoara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13307)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vrajitoru Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13308)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Busuioc Larisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13309)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Asavei Magda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13310)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Constantin Aura Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13311)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bratu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13312)*



DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Iolanda Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13313)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ungureanu Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13314)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Patrut Aurelia Stefania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italiao di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13319)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Olteanu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13320)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cozianu Maria Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13321)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anitei Simona Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13322)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Balauca Gabriela Loredana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13323)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Munteanu Pavel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13324)*

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Egüés Olazábal Miren Nekane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13325)*

DECRETO 28 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Santea Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13326)*

DECRETO 28 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gaina Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13327)*

DECRETO 28 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cucoanes Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13328)*

DECRETO 28 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragomir Alexandrina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13329)*

DECRETO 28 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stanciu Elena Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13330)*

DECRETO 28 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dinescu Ruxanda Niculina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13331)*

DECRETO 28 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anghel Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13332)*

DECRETO 29 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chirackal Manavalan Varkey Anina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13333)*

DECRETO 29 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Sandhya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13334)*

DECRETO 29 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra John Josey, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13335)*

DECRETO 29 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Joseph Jomin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13336)*



DECRETO 29 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra John Thresiamma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13337)*

DECRETO 29 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Michael Soumya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13338)*

DECRETO 29 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Soni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13339)*

DECRETO 29 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra James Chithra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13340)*

DECRETO 29 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joy Kiran, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13341)*

DECRETO 29 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Ramya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13342)*

DECRETO 29 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cyriac Simy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13343)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vacaru Stefania Victoria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13344)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Alexandru Loredana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13345)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Merlusca Harja Viorel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13346)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Stefan Calin Daniel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13347)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Cojocaru Constantin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13348)*

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nesteruk Myroslava Ivanivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13349)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 227

Ministero della salute

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Micu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico. *(11A14019)*

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vasiliu Alecsandra Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14020)*

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bors Capra Florina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14021)*

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Asultani Mihaela Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14022)*

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Muntean Stefan Emilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14023)*



DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nutiu Stancic Sanda Lenuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14024)*

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Baltalunga Adriana Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14025)*

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ulici Mihaela Georgeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14026)*

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bucataru Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14027)*

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoian Bianca Elena Sirbu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14028)*

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig.ra Gherasim Alexandru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14029)*

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Vasiliu Dragos Alexandru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14030)*

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Salazar Sanchez Josè Mario, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14031)*

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Moldovan Elisabeta Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14032)*

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Spilca Caloian Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14033)*

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Popa Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14034)*

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pal Ramona Temeia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14035)*

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Smuliac Sorin Nicolae, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14036)*

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Soto Fernandez Johnny Julian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(11A14037)*

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Magdane Bardos Ilona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(11A14038)*

DECRETO 12 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Piras Pamela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(11A14039)*

DECRETO 13 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pudzisz Dorota Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14040)*

DECRETO 13 ottobre 2011.

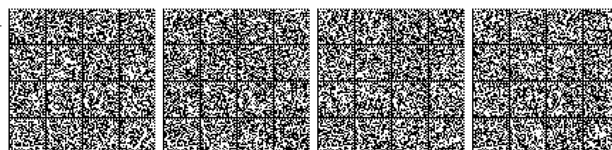
Riconoscimento, alla sig.ra Kekic Slavica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. *(11A14041)*

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Silvian Emil Stanciu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. *(11A14042)*

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dorota Anna Gawlik, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(11A14043)*



DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Nicola Miculan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A14044)*

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Aleksandra Joanna Kaczmarek, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A14045)*

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Salvatore Sanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A14046)*

DECRETO 14 ottobre 2011.

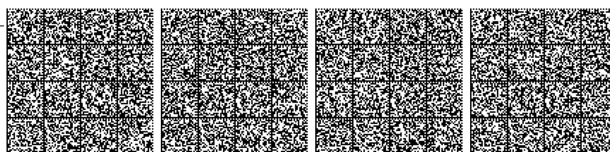
Riconoscimento, alla sig.ra Anna Aleksandra Krefta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in medicina interna. *(11A14047)*

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Leon Mariana Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14048)*

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Moldovan Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14049)*



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2011.

Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999 n.482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2011-2013.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il regolamento di attuazione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n. 345, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;

Visto, in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento che dispone l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cadenza triennale, di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto;

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il parere espresso in data 9 giugno 2011 dal Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000;

Sentita in data 7 luglio 2011 la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2008 e 10 giugno 2010, con i quali sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *g)*, del decreto del 13 giugno 2008, relativo alla delega delle funzioni e dell'azione legislativa in materia di minoranze linguistiche;

Decreta:

Art. 1.

Ambito territoriale dei progetti

1. I fondi relativi agli esercizi finanziari 2011- 2013, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e successive modifiche.

2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali abbiano deliberato la delimitazione territoriale, prevista dall'art. 3 della legge, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una legge regionale, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nonché, per le regioni a statuto speciale, da una norma di attuazione dello statuto. Per quanto attiene alla minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale è indicata dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007 e nella allegata tabella, di cui all'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 2007, n. 276.

3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta, riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 482 del 1999.

Art. 2.

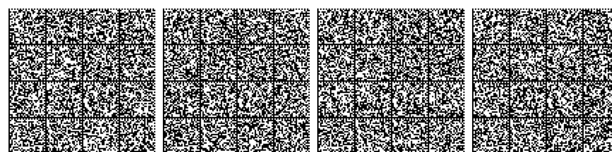
Caratteristiche dei progetti

1. I progetti di cui all'art. 1 riguardano interventi volti alla:

a) realizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in assenza di personale linguistico idoneo facente parte dell'organico di dette amministrazioni, di sportelli linguistici destinati ai rapporti con il pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria, attraverso l'utilizzazione, di personale in possesso di comprovate competenze specifiche nell'uso delle lingue ammesse a tutela, assunto con contratto a tempo determinato di durata massima annuale. La competenza del personale esperto nell'uso della lingua deve essere in ogni caso certificabile. Lo sportello linguistico deve essere conforme alle disposizioni previste dal codice dell'amministrazione digitale ed è organizzato in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi e la fruibilità dei dati;

b) istituzione di corsi di formazione, anche in collaborazione con le strutture culturali, formative ed universitarie, volti alla conoscenza e all'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, da destinarsi al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni. La preparazione acquisita dal personale nell'uso della lingua deve essere comprovata per mezzo di un esame finale. L'istituzione dei corsi per il personale in servizio nella regione e negli enti locali deve essere effettuata nel rispetto della legislazione regionale e delle province autonome e dei regolamenti degli enti locali in materia. I finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di interventi proposti da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali;

c) utilizzazione di traduttori e/o interpreti per le incombenze di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, fornendo idonea documentazione di tale utilizzo;



d) realizzazione di progetti in materia di toponomastica per l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali adeguati alle disposizioni del nuovo codice della strada, in aggiunta ai toponimi ufficiali. I finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di interventi proposti da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali;

e) realizzazione di iniziative culturali ai sensi dell'art. 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, che contribuiscono alla salvaguardia, mediante la promozione e la diffusione, delle lingue ammesse a tutela. I finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di interventi proposti da livelli di governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali.

2. Al fine di favorire il coordinamento delle attività degli sportelli linguistici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, i finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di sportelli unici per area (in precedenza indicati come sportelli capo-fila). Per tali sportelli si intendono quelli che offrono servizi in un territorio superiore a quello di un singolo comune. Gli sportelli unici per area sono costituiti, su base volontaria, con atto formale in cui gli enti aggregati attribuiscono ad uno di essi il compito di presentare il progetto. Lo sportello unico per area dovrà tendenzialmente rappresentare una aggregazioni ottimale, ossia il numero massimo di comuni che può essere servito da una struttura con sede singola o itinerante, tenuto conto del territorio, della dislocazione delle minoranze e delle infrastrutture disponibili.

Art. 3.

Aspetti procedurali

1. Tutti i progetti hanno cadenza annuale e devono essere informati a criteri di economicità ed efficacia nello specifico ambito territoriale. Inoltre essi devono essere corredati dall'indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione illustrativa dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere con riferimento anche ai suddetti criteri informatori ed al ricorso, ove possibile, a forme di convenzionamento con altri enti ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'art. 1 presenti una proposta con più progetti o, in caso preveda più interventi nello stesso progetto, deve indicarne l'ordine di priorità.

3. I progetti trasmessi debbono essere approvati dall'organo competente in base al rispettivo ordinamento. Per gli organi periferici dell'amministrazione statale è sufficiente che la richiesta provenga dal titolare dell'ufficio, trasmessa per conoscenza al Ministero competente.

Art. 4.

Ripartizione dei fondi

1. I progetti che hanno le caratteristiche di cui all'art. 2, sono finanziati tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e dell'opportunità di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione o provincia autonoma, tenuto conto del grado di coerenza rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5.

2. Nel caso in cui le somme indicate negli articoli 9 e 15 della legge risultino insufficienti per il finanziamento dei progetti ammessi in via prioritaria, in sede di ripartizione dei fondi i finanziamenti vengono ridotti proporzionalmente.

3. Al fine di evitare che la misura prevista nel comma precedente apporti riduzioni generalizzate, il Dipartimento per gli affari regionali può individuare tetti di spesa massima per ciascun progetto, nell'ambito di categorie omogenee di interventi, anche tenendo conto delle priorità indicate dagli enti richiedenti il finanziamento.

4. La ripartizione terrà conto anche della correttezza della rendicontazione e della capacità di spesa dimostrata dall'ente con riferimento ai precedenti finanziamenti.

Art. 5.

Ulteriori aspetti procedurali

1. Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative, i progetti di cui agli articoli 1 e 2 sono definiti tenendo conto anche dei programmi e dei piani delle regioni e delle province autonome nonché degli enti locali.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60 il presente decreto ha efficacia fino al 31 dicembre 2013.

3. Il decreto di riparto dei fondi di cui all'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

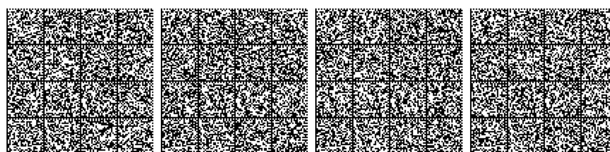
Roma, 19 luglio 2011

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
FITTO

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 17, foglio n. 398

11A13994



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2011.

Nomina del dott. Ignazio Visco a Governatore della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2005, con il quale il prof. Mario Draghi è stato nominato Governatore della Banca d'Italia per un periodo di sei anni;

Considerato che il prof. Mario Draghi è stato nominato Presidente della Banca centrale europea, a decorrere dal 1° novembre 2011;

Viste le dimissioni rassegnate dal prof. Mario Draghi dalla carica di Governatore della Banca d'Italia;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore della Banca d'Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Ignazio VISCO è nominato Governatore della Banca d'Italia, per un periodo di sei anni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 52

11A14313

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2011.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nel mese di ottobre 2011 le province di La Spezia e Massa Carrara sono state colpite da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni di particolare intensità tali da causare l'esondazione di numerosi corsi d'acqua, con conseguenti allagamenti di centri abitati, movimenti franosi e fenomeni di dissesto idraulico;

Considerato che detti eventi hanno provocato gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati ed ai beni mobili, nonché l'interruzione di collegamenti viari e ferroviari, determinando disagi alla popolazione interessata ed una grave compromissione delle attività commerciali, industriali ed agricole delle zone interessate;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno determinato la perdita di sei vite umane, numerosi feriti e l'evacuazione di centinaia di famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato, inoltre, che detti fenomeni meteorologici hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: "Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

D'intesa con le Regioni interessate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2011.

Decreta

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 novembre 2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle provincie di La Spezia e Massa Carrara.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A14325



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, diciottesima e diciannovesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 ottobre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 53.901 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 26 aprile, 21 giugno, 22 luglio, 23 settembre e 22 ottobre 2010, 21 febbraio, 20 aprile, 25 maggio e 25 luglio 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciassette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciottesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciottesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021, di cui al decreto del 21 giugno 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 giugno 2010.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 50% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.



Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 ottobre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 21 giugno 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 21 giugno 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciannovesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto indicato all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della diciottesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 21 giugno 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 ottobre 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i decennali, ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 46 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'articolo 8 del citato decreto del 21 giugno 2010. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 ottobre 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2012 al 2021, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 21 giugno 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

11A14289



DECRETO 24 ottobre 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon", con decorrenza 30 settembre 2011 e scadenza 30 settembre 2013, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 ottobre 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 53.901 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 26 settembre 2011, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ») con decorrenza 30 settembre 2011e scadenza 30 settembre 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ», con decorrenza 30 settembre 2011 e scadenza 30 settembre 2013, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 26 settembre 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 26 settembre 2011.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 ottobre 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 26 settembre 2011.

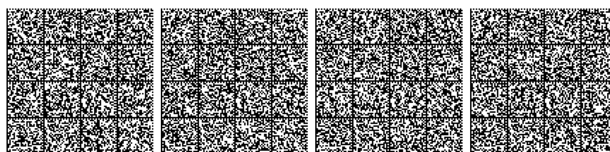
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 26 settembre 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 26 settembre 2011, in quanto applicabili, e



verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 ottobre 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ», ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 2011, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 ottobre 2011.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2013, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 26 settembre 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

11A14290

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 ottobre 2011.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti, in conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Mineo nei giorni 8 e 10 settembre 2011.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Catania in data 15.9.2011 prot n. 12090/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo non è stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio nei giorni 8 e 10 settembre 2011;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

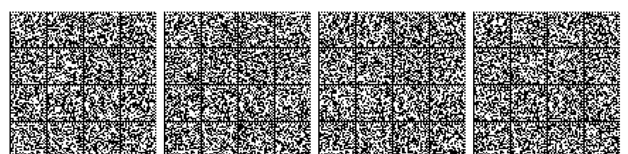
Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo nei giorni 8 e 10 settembre 2011 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 ottobre 2011

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

11A14314



DECRETO 5 ottobre 2011.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti, in conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Mineo il giorno 14 settembre 2011.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Catania in data 19.9.2011 prot. n. 12203/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo non è stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio nel giorno 14 settembre 2011;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo nei giorno 14 settembre 2011 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 ottobre 2011

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

11A14315

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 settembre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Myair.com S.p.a. (Decreto n. 61885).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: «I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa»;

Visto l'accordo in data 7 agosto 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Myair.com Spa, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 10 agosto 2009, in favore di un numero massimo di 317 lavoratori dalla società di cui trattasi, dipendenti presso le sedi di Vicenza, Bergamo, Venezia e Bari;

Visto il decreto n. 50731 del 12 marzo 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 269 lavoratori dipendenti della società Myair.com Spa, unità in Vicenza, Bergamo, Venezia e Bari, per il periodo dal 10 febbraio 2010 al 9 agosto 2010 (II semestre);

Visto il decreto n. 54635 del 15 ottobre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 269 lavoratori dipendenti della società Myair.com Spa, unità in Vicenza, Bergamo, Venezia e Bari, per il periodo dal 10 agosto 2010 al 9 febbraio 2011 (III semestre);

Visto il decreto n. 58697 del 12 aprile 2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 236 lavoratori dipendenti della società Myair.com Spa, unità in Vicenza, Bergamo, Venezia e Bari per il periodo dal 10 febbraio 2011 al 9 agosto 2011 (IV semestre);

Visto l'accordo in data 3 agosto 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Myair.com in fallimento, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per un periodo di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 10 agosto 2011, in favore di un numero massimo di 226 lavoratori dalla società di cui trattasi dipendenti delle sedi site in Torri di Quartesolo (Vicenza), Orio Al Serio Aeroporti di Bergamo, Aeroporto Marco Polo di Venezia, Aeroporto di Bari Palese (Bari);



Vista l'istanza con la quale la società Myair.com in fallimento ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per il I semestre dal 10 agosto 2011 al 9 febbraio 2012 in favore di 226 lavoratori - dipendenti delle sedi site in Torri di Quartesolo (Vicenza), Orio Al Serio Aeroporti di Bergamo, Aeroporto Marco Polo di Venezia, Aeroporto di Bari Palese (Bari);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 5 agosto 2011al 4 febbraio 2012 (I semestre) in favore di 226 lavoratori - dipendenti delle sedi site in Torri di Quartesolo (Vicenza), Orio Al Serio Aeroporti di Bergamo, Aeroporto Marco Polo di Venezia, Aeroporto di Bari Palese (Bari) della società Myair.com in fallimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 agosto 2011, in favore 226 lavoratori - dipendenti delle sedi site in Torri di Quartesolo (Vicenza), Orio Al Serio Aeroporti di Bergamo, Aeroporto Marco Polo di Venezia, Aeroporto di Bari Palese (Bari) della società Myair.com in fallimento per il periodo dal 10 agosto 2011 al 9 febbraio 2012.

Torri di Quartesolo (Vicenza) - n. 67 dipendenti;

Orio Al Serio Aeroporti di Bergamo - n. 74 dipendenti;

Aeroporto Marco Polo di Venezia - n. 81 dipendenti;

Aeroporto di Bari Palese (Bari) - n. 4 dipendenti.

Matricola INPS: 9108846134 (personale di terra) - 9108943417 (personale di volo).

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società Myair.com in fallimento, è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ulteriori 24 mesi previsti dal citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2011

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

11A13558

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 ottobre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;



Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte su istanza del consorzio di tutela Colli Tortonesi, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Tortonesi»;

Visto il parere favorevole della regione Piemonte sulla sopra citata domanda di modifica;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 24 agosto 2011;

Considerato non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

Art. 5.

A titolo di aggiornamento i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO



ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI TORTONESI"

Art. 1 – Denominazione

1. La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

Vini rossi:
"Colli Tortonesi Rosso";
"Colli Tortonesi Rosso frizzante";
"Colli Tortonesi" Novello;
"Colli Tortonesi" Barbera;
"Colli Tortonesi" Barbera Riserva
"Colli Tortonesi" Barbera Superiore;
"Colli Tortonesi" Dolcetto;
"Colli Tortonesi" Dolcetto Novello;
"Colli Tortonesi" Croatina;
"Colli Tortonesi" Croatina Riserva;
"Colli Tortonesi" Freisa

Vini bianchi:
"Colli Tortonesi Bianco";
"Colli Tortonesi Bianco frizzante";
"Colli Tortonesi" Cortese;
"Colli Tortonesi" Cortese Riserva;
"Colli Tortonesi" Cortese Frizzante;
"Colli Tortonesi" Cortese Spumante;
"Colli Tortonesi" Favorita;
"Colli Tortonesi" Timorasso;
"Colli Tortonesi" TimorassoRiserva;
"Colli Tortonesi" Moscato;

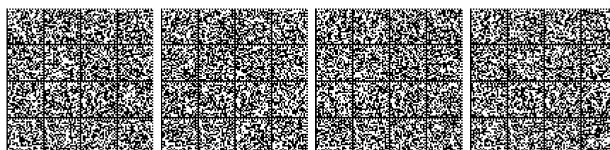
Vini rosati:
"Colli Tortonesi" Chiaretto
"Colli Tortonesi" Chiaretto frizzante.

2. Le sottozone "Monleale" e "Terre di Libarna", sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dai citati allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2 – Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» con la specificazione Bianco e Bianco frizzante e' riservata ai vini ottenuti da uve, non aromatiche, provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Cortese e/o Favorita e/o Muller Thurgau e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Riesling italico e/o Riesling Renano B. e/o Barbera bianca e/o Chardonnay e/o Sauvignon e/o Sylvaner verde e/o Timorasso.

2.La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla indicazione «Rosso», "Rosso Frizzante" e «Novello» e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera, non aromatiche, provenienti dai seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale: Aleatico e/o Barbera e/o Bonarda piemontese e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Grignolino e/o Pinot nero e/o Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Croatina e/o Lambrusca di Alessandria e/o Merlot e/o Nebbiolo e/o Sangiovese.



3.La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita dalla indicazione «Chiaretto» e "Chiaretto Frizzante" e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca nera provenienti dai seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale: Aleatico e/o Barbera e/o Bonarda piemontese e/o Dolcetto e/o Freisa e/o Grignolino e/o Pinot nero e/o Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Croatina e/o Lambrusca di Alessandria e/o Merlot e/o Nebbiolo e/o Sangiovese.
4.La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» seguita da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera, Barbera Superiore e Barbera Riserva:
Barbera almeno 85%; possono concorrere fino ad un massimo del 15% altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011

Dolcetto e Dolcetto Novello:
Dolcetto almeno 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15% come sopra identificati ;

Cortese, Cortese frizzante,Cortese spumante e Cortese Riserva:
Cortese da 95% a 100%; possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte come sopra identificati ;

Croatina e Croatina Riserva:
Croatina almeno 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15% come sopra identificati ;

Timorasso e Timorasso Riserva:
Timorasso almeno 95%; possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei coltivazione nella regione Piemonte come sopra identificati ;

Moscato bianco:
Vitigno Moscato: 100 %;

Favorita:
Favorita almeno 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte come sopra identificati ;

Freisa:
Vitigno almeno Freisa 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, come sopra identificati .

Art. 3 – Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte a ottenere i vini a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" comprende la fascia viticola collinare del Tortonese dei territori dei seguenti comuni:
Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Gavazzana, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pozzol Groppo, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Stazzano, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpeglino, Volpedo, Vignole Borbera, Borghetto Borbera, Garbagna, San Sebastiano, Gremiasco,Montacuto,Fabbrica Curone, Rocchetta Ligure, Cantalupo Ligure, Roccaforte, Cabella Ligure, Albera Ligure, Mongiardino, Grondona, Carrega Ligure, Dernice nonché il comune di Arquata Scrivia per il territorio limitato alla sponda destra del fiume Scrivia.



Art. 4 – Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli Tortonesi” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- Terreni: calcarei – argillosi e loro eventuali combinazioni;
- Giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;
- Esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
- Densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino e comunque con non meno di 3.300 ceppi ettaro.
- Forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente); sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all’art. 2 ed i titoli alcolometrici voluminici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo Alcolometrico Vol.min. naturale %
Colli Tortonesi Barbera	9	10,50
Colli Tortonesi Barbera Riserva	9	12,00
Colli Tortonesi Barbera Superiore	8	12,00
Colli Tortonesi Dolcetto	9	10,00
Colli Tortonesi Cortese	10	9,50
Colli Tortonesi Cortese Riserva	10	9,50
Colli Tortonesi Bianco	12	9,50
Colli Tortonesi Bianco frizzante	12	9,50
Colli Tortonesi Rosso	12	9,50
Colli Tortonesi Rosso Frizzante	12	9,50
Colli Tortonesi Chiaretto	12	9,50
Colli Tortonesi Chiaretto frizzante	12	9,50
Colli Tortonesi Croatina	9	11,00
Colli Tortonesi Croatina riserva	9	11,00
Colli Tortonesi Favorita	10	9,50
Colli Tortonesi Timorasso	8	11,00
Colli Tortonesi Timorasso riserva	8	11,00
Colli Tortonesi Moscato	9	11,00
Colli Tortonesi Freisa	9	11,00
Colli Tortonesi Novello	9	9,50
Colli Tortonesi Dolcetto Novello	9	9,50
Colli Tortonesi Cortese Spumante	10	9,50

4. La denominazione di origine controllata “Colli Tortonesi” può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo purché la produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale, per le specificazioni di seguito riportate, siano i seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo Alcolometrico Vol.min. naturale
Colli Tortonesi Barbera	8	11,50
Colli Tortonesi Barbera Riserva	8	11,50
Colli Tortonesi Barbera Superiore	7	12,50



Vini	Resa uva t/ha	Titolo Alcolometrico Vol.min. naturale
Colli Tortonesi Dolcetto	8	10,50
Colli Tortonesi Cortese	9	10,00
Colli Tortonesi Cortese Riserva	9	10,00
Colli Tortonesi Croatina	8	11,50
Colli Tortonesi Croatina riserva	8	11,50
Colli Tortonesi Favorita	9	10,00
Colli Tortonesi Timorasso	7,2	11,50
Colli Tortonesi Timorasso riserva	7,2	11,50
Colli Tortonesi Freisa	9	11,00

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli Tortonesi” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.

5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela , può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

Art. 5 – Norme per la Vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento ed invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di cui al precedente art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

3. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Prod.max.vino in l/ha
Colli Tortonesi Barbera	70%	6300
Colli Tortonesi Barbera Riserva	70%	6300
Colli Tortonesi Barbera Superiore	70%	5600
Colli Tortonesi Dolcetto	70%	6300
Colli Tortonesi Cortese	70%	7000
Colli Tortonesi Cortese Riserva	70%	7000
Colli Tortonesi Bianco	70%	8400
Colli Tortonesi Bianco frizzante	70%	8400
Colli Tortonesi Rosso	70%	8400
Colli Tortonesi Rosso Frizzante	70%	8400
Colli Tortonesi Chiaretto	70%	8400
Colli Tortonesi Chiaretto frizzante	70%	8400
Colli Tortonesi Croatina	65%	5800
Colli Tortonesi Croatina riserva	70%	5800
Colli Tortonesi Favorita	70%	7000
Colli Tortonesi Timorasso	65%	5200
Colli Tortonesi Timorasso riserva	70%	5200
Colli Tortonesi Moscato	70%	6300
Colli Tortonesi Freisa	70%	6300
Colli Tortonesi Novello	70%	8400
Colli Tortonesi Dolcetto Novello	70%	6300
Colli Tortonesi Spumante	70%	7000



Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C.; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento.

Tipologia	Durata	Decorrenza
Barbera Superiore	13 mesi di cui 6 mesi in contenitori di legno	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Timorasso	10mesi	1°novembre dell'anno di raccolta delle uve

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.

6. E' consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15% di "Colli Tortonesi" più giovane a "Colli Tortonesi" più vecchio o viceversa.

7. Per il vino "Colli Tortonesi" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso la denominazione di origine " Piemonte".

8. Il vino a D.O.C. "Colli Tortonesi" può essere classificato con la denominazione di origine controllata "Piemonte" purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli Organi competenti.

Art. 6 – Caratteristiche al consumo

1. I vini a D.O.C. "Colli Tortonesi" all'atto dell'ammissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Colli Tortonesi" Barbera:
- colore: rosso rubino carico, tendente al granata con l'invecchiamento ;
- odore: vinoso, caratteristico,
- sapore: secco, fresco, talvolta vivace, sapido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo**:** 11,00% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 21g/lt;

"Colli Tortonesi" Barbera Superiore:
- colore: rosso rubino con riflessi granata;
  odore: vinoso, caratteristico, talvolta con sentore di legno;
- sapore: secco, sapido, talvolta con sentore di legno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 22 g/lt;
-

"Colli Tortonesi" Barbera Riserva:
- colore: rosso rubino con riflessi granata;
  odore: vinoso, caratteristico, talvolta con sentore di legno;
- sapore: secco, sapido, talvolta con sentore di legno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 22 g/lt;



"Colli Tortonesi" Dolcetto:
- colore: rosso rubino tendente al violaceo;
- odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
- sapore: asciutto, di discreto corpo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 20 g/lt

"Colli Tortonesi" Dolcetto novello:
- colore: rosso rubino tendente al violaceo;
- odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
- sapore: asciutto, di discreto corpo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 20 g/lt

"Colli Tortonesi" Freisa:
- colore: rosso rubino tendente al granato;
- odore: caratteristico, delicato;
- sapore: da asciutto ad amabile , talvolta vivace ;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 20 g/lt;

"Colli Tortonesi" Cortese:
- colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, gradevole, persistente, caratteristico;
- sapore: secco, fresco, leggero con una punta di amaro di mandorla, talvolta vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 15 g/lt.

"Colli Tortonesi" Cortese riserva
- colore: giallo paglierino intenso con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, gradevole, persistente, caratteristico;
- sapore: secco, fresco, leggero con una punta di amaro di mandorla;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 15 g/lt.

"Colli Tortonesi" Cortese spumante
- spuma : fine e persistente
- colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, gradevole, persistente, caratteristico;
- sapore: secco, fresco, leggero con una punta di amaro di mandorla, talvolta vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 15 g/lt.

"Colli Tortonesi" Croatina:
- colore: da rosso a rosso rubino intenso;
- odore: intenso ,vinoso, caratteristico;
- sapore: secco, sapido, di corpo, leggermente tannico, fresco e talvolta vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 22 g/lt;
-



"Colli Tortonesi" Croatina riserva:
- colore: da rosso a rosso rubino intenso;
- odore: intenso, caratteristico, talvolta con sentore di legno;
- sapore: secco, sapido, di corpo, leggermente tannico, fresco .
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 22 g/lt;

"Colli Tortonesi" Favorita:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: secco, gradevolmente armonico, talvolta vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
- acidità tot. minima**:** 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 15 g/lt;

"Colli Tortonesi" Moscato:
- colore: giallo paglierino o giallo dorato più o meno intenso;
- odore: caratteristico e fragrante;
- sapore: dolce, aromatico, talvolta frizzante, caratteristico ;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., di cui almeno il 5% svolti;
- acidità tot. minima: 5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 15 g/lt;

"Colli Tortonesi" Timorasso :
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico e fragrante;
- sapore: di buona struttura, fresco ed armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità tot. minima: 5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 17 g/lt;
-

"Colli Tortonesi" Timorasso riserva :
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico e fragrante;
- sapore: di buona struttura, fresco ed armonico ;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità tot. minima: 5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 17 g/lt;

"Colli Tortonesi" Bianco:
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso, gradevole;
- sapore: fresco, secco:, talvolta vivace **;**
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
- acidità tot. minima: 5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 15 g/lt;

"Colli Tortonesi" Bianco frizzante:
- spuma : fine ed evanescente
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso, gradevole;
- sapore: fresco, secco;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
- acidità tot. minima: 5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 15 g/lt;



"Colli Tortonesi" Rosso:
- colore: rosso;
- odore: vinoso, gradevole;
- sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace ;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 18 g/lt;

«Colli Tortonesi» Rosso Novello:
- rosso rubino piu' o meno intenso;
- odore: vinoso, persistente e caratteristico;
- sapore: pieno, leggermente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto non riduttore minimo 18 g/l;

"Colli Tortonesi" Rosso frizzante:
- spuma : fine ed evanescente
- colore: rosso;
- odore: vinoso, gradevole;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 18 g/lt;

"Colli Tortonesi" Chiaretto:
- colore: dal rosato al rosso rubino chiaro;
- odore: vinoso, delicato, gradevole;
- sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace **;**
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 17 g/lt;

"Colli Tortonesi" Chiaretto frizzante
- spuma : fine ed evanescente
- colore: dal rosato al rosso rubino chiaro;
- odore: vinoso, delicato, gradevole;
- sapore: asciutto, fresco;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
- acidità tot. minima: 4,5 g/lt in acido tartarico;
- estratto secco netto minimo: 17 g/lt;

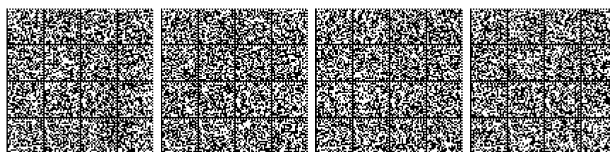
2. I vini con la denominazione "Colli Tortonesi" ad esclusione del Moscato, del Novello e del Chiaretto, possono essere affinati in legno e pertanto presentarne il sentore.

3. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali , di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore .

Art. 7 – Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "naturale", "scelto", "selezionato", "vecchio" e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.



3. Nella designazione del vino “Colli Tortonesi” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto che deve avere un età non inferiore a sette anni;
- tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita dall’organismo che detiene lo schedario viticolo della Denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione del vino “Colli Tortonesi”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% dei caratteri usati per la denominazione di origine.

4. I vini a denominazione di origine controllata Colli Tortonesi Barbera e Colli Tortonesi Croatina, sottoposti ad un periodo di invecchiamento di 24 mesi, Colli Tortonesi Timorasso, sottoposti ad un periodo di invecchiamento di 21 mesi e Colli Tortonesi Cortese, sottoposti ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi, con decorrenza 1 novembre dell’anno di raccolta delle uve, possono fregiarsi della menzione “riserva”.

5. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli Tortonesi”, con l’esclusione degli spumanti e dei frizzanti, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Art. 8 - Confezionamento

1.I recipienti in cui viene confezionato il vino “Colli Tortonesi” per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi , con l’esclusione del contenitore da 200 cl.

2. E’ vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

3. Sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.



Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI TORTONESI" SOTTOZONA "MONLEALE"

Art. 1. - Denominazione

La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" con riferimento alla sottozona MONLEALE è riservata al vino ottenuto da uve prodotte nella omonima sottozona e rispondente alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2. - Base ampelografica

La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" con riferimento alla sottozona "Monleale" è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Barbera per almeno l' 85%, possono concorrere per un massimo del 15% altri vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

Art. 3. - Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino di cui al punto 2 è costituita dai Comuni di: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Gavazzana, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pozzol Groppo, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Stazzano, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpeglino, Volpedo.
Partendo dall'abitato di Tortona, lato nord-est localita' Fitteria, la linea di delimitazione segue la strada provinciale Tortona-Viguzzolo-Castellar Guidobono-Casalnoceto. Dall'abitato di Casalnoceto segue la strada che, toccando successivamente le quote 159, 167, 182, 174, 195, raggiunge il confine provinciale di Alessandria in prossimita' di quota 199. Segue, verso sud-est, detto confine provinciale fino in prossimita' di La Delmonte da dove prende a seguire il confine meridionale del comune di Brignano Frascata. Tocca le quote 350 e 627, Costa Sternai, quota 573, Monte Scabella, Monte Mogliazza, quote 340, 451, 318, e a quota 460, incontra il confine comunale di Casasco che segue fino in prossimita' di quota 407. Da questo punto la linea di delimitazione segue il confine comunale di Avolasca che, passando per C. Ronchetti e Baiarda, raggiunge il confine comunale di Castellania tra Monte San Vito e Monte Campogrande. Segue quindi il confine comunale di Castellania, tocca le quote 601, 497, e a quota 408 incontra il rio Mazzapiedi e il confine comunale di Sardigliano; passando per le quote 582, 434, 366, r. Angiassi, a quota 305 incontra il confine comunale di Stazzano. Segue il confine comunale di Stazzano passando per il Rio di Boi, Monte Albarola, Colle Albarasca, M. di Ca' del Bello, Mass. Giogo, torrente Borbera, raggiunge Cascina Vaccarezza per incontrare, in prossimita' di C. Crocemina, il confine comunale di Cassano Spinola fino a incontrare, presso C.S. di Bartolomeo, la strada statale dei Giovi (n. 35) che segue in direzione sud-nord, fino a Tortona, dove appena fuori del concentrico, in prossimita' della localita' Fitteria, incontra la provinciale Tortona-Viguzzolo.

Art. 4. - Norme per la viticoltura

La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" con riferimento alla sottozona "Monleale" è riservata a vigneti allevati a controspalliera con sistema di potatura a "Gujot"a vegetazione assurgente la cui densità in ceppi per ettaro non sia inferiore a 4.000. L'interfilare non deve comunque superare metri 2,60. Tenuto conto delle caratteristiche vegetative medie delle piante e della loro capacità produttiva, si stabilisce che la produzione massima per ettaro non sia mai superiore a Kg. 7.200 **.**
E' prescritta la vendemmia manuale per consentire la cernita dei grappoli in osservanza delle più tradizionali ed elementari regole enologiche.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere del 12,00 % vol.

Art. 5. - Norme per la vinificazione

1.Le operazioni di vinificazione affinamento ed invecchiamento per vini a denominazione di origine controllata devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni, compresi anche in parte, di cui all'art. 3, relativo alla zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi».



2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore al 70% pari a 50,40 hl//ha; qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita'.

4. Il vino «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento.

Tipologia	Durata	Decorrenza
Colli Tortonesi Monleale	20 mesi di cui 6 in contenitori di legno	1 novembre dell'anno di raccolta delle uve

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non piu' dei 10% del totale del volume nel corso dell'invecchiamento obbligatorio.

5. Per il vino «Colli Tortonesi» sottozona «Monleale» la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine «Colli Tortonesi» Barbera e «Piemonte» Barbera.

Art. 6. - Caratteristiche al consumo

1. Il vino «Colli Tortonesi» Monleale, trascorso il periodo di affinamento obbligatorio, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino carico, con sfumature granata;
- odore: vinoso, intenso, persistente, elegante;
- sapore: asciutto, armonico, robusto, con lunga persistenza gusto- olfattiva;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12, 50% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 24 g/l.

Art. 7. - Etichettatura, designazione e presentazione

1. In sede di designazione il nome della sottozona Monleale può precedere la denominazione "Colli Tortonesi" e figurare in caratteri con dimensioni pari o superiori a quelli usati per la denominazione stessa.



ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI TORTONESI"SOTTOZONA " TERRE DI LIBARNA"

Art.1 - Denominazione

1. La denominazione di origine controllata "Colli Tortonesi" con riferimento alla sottozona "TERRE DI LIBARNA" è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
Timorasso
Bianco
Rosso
Spumante

Art. 2 - Base ampelografica

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata " Colli Tortonesi" Terre di Libarna, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

TERRE DI LIBARNA TIMORASSO
Vitigno Timorasso dal 95 al 100%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 5% iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

TERRE DI LIBARNA BIANCO e TERRE DI LIBARNA SPUMANTE

Vitigno Timorasso almeno 60%, possono concorrere vitigni per un massimo del 40% altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati..

TERRE DI LIBARNA ROSSO
Vitigno Barbera almeno 60%, possono concorrere per un massimo del 40% altri vitigni a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati...

Art.3 - Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a DOC "Colli Tortonesi Terre di Libarna" comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Vignole Borbera, Borghetto di Borbera, Rocchetta Ligure, Cantalupo Ligure, Roccaforte Ligure, Cabella Ligure, Albera Ligure, Mongiardino Ligure, Grondona, Stazzano,Carrega Ligure, Dernice, nonché il comune di Arquata Scrivia per il territorio limitato alla sponda destra del fiume Scrivia.

Art.4 - Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti, destinati alla produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOC "Colli Tortonesi Terre di Libarna", devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare. I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere un numero di ceppi per ha non inferiore a 3300. Sono da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni siano di natura calcarea-argillosa e marnosa. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini, preferibilmente a contro spalliera bassa, Guyot tradizionale o cordone speronato basso.



2. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino Terre di Libarna e di titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente:

Tipologia	Resa massima uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale (% vol)
Terre di Libarna Timorasso	8	11,50
Terre di Libarna Bianco	10	10,00
Terre di Libarna Rosso	10	10,00
Terre di Libarna Spumante	10	9,50

3. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini sopra elencati devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art.5 – Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione, l'invecchiamento e l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni, compresi anche in parte, di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi".

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona,atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

3. La resa massima dell'uva in vino finito e la produzione massima di vino "Colli Tortonesi Terre di Libarna" non dovranno essere superiori a:

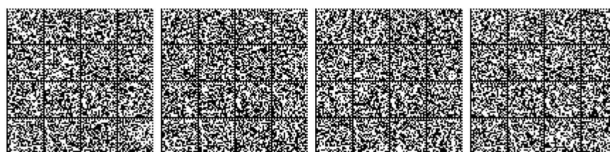
Tipologia	Resa massima uva/vino (%)	Produzione massima di vino (l/ha)
Terre di Libarna Timorasso	70	5.600
Terre di Libarna Spumante	70	7.000
Terre di Libarna bianco	70	7.000
Terre di Libarna rosso	70	7.000

Qualora la resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%,l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4. Per i vini Colli Tortonesi Terre di Libarna delle tipologie Timorasso, Bianco e Rosso è consentito l'impiego di botti in legno per l'affinamento.

5. Il vino a DOC Colli Tortonesi Terre di Libarna Timorasso può essere immesso al consumo a decorrere dal primo Settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

6. Il vino a DOC Colli Tortonesi Terre di Libarna Timorasso se sottoposto ad un invecchiamento minimo di 21 mesi, a decorrere dal primo Novembre dell'anno di produzione delle uve, può fregiarsi della menzione "Riserva".



Art.6 - Caratteristiche del vino al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata Colli Tortonesi Terre di Libarna all'atto di immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colli Tortonesi Terre di Libarna Timorasso
Colore: giallo paglierino più o meno intenso;
Odore: caratteristico delicato e fragrante;
Sapore: asciutto di buona struttura, gradevole ed armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Colli Tortonesi Terre di Libarna Bianco
Colore: giallo paglierino più o meno intenso;
Odore: delicato e fruttato;
Sapore: asciutto ,fresco ed armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
Estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Colli Tortonesi Terre di Libarna Rosso
Colore: rosso rubino più o meno intenso;
Odore: vinoso caratteristico, fine;
Sapore: asciutto armonico gradevolmente mandorlato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Colli Tortonesi Terre di Libarna Spumante
Spuma: fine e persistente;
Colore: giallo paglierino più o meno intenso;
Odore: fine e delicato caratteristico;
Sapore: armonico, pieno, asciutto e gradevole;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

2. E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare i limiti minimi sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

3. Il vino a DOC Colli Tortonesi Terre di Libarna Timorasso non può essere immesso al consumo prima della data del 1° Settembre dell'anno successivo alla vendemmia e, se sottoposto all'invecchiamento minimo di 21 mesi dalla data del 1° Novembre dell'anno della vendemmia, potrà fregiarsi della menzione “Riserva”.

Art. 7 - Etichettatura, designazione e presentazione

1. Alle denominazioni dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi “ Extra”,”Fine”,”Scelto”, “Selezionato” e similari.

2. Per i vini a denominazione di origine controllata “ Colli Tortonesi” Terre di Libarna, con l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 - Confezionamento

1. Le bottiglie, in cui viene confezionato il vino Colli Tortonesi Terre di Libarna per la sua commercializzazione, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalla legge, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e con esclusione del contenitore da 200 cl. Le chiusure sono quelle consentite dalla normativa vigente.



Allegato A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
COLLI TORTONESI BIANCO	B139	X	888	1	X	X	A	0	X
COLLI TORTONESI BIANCO FRIZZANTE	B139	X	888	1	X	X	C	0	X
COLLI TORTONESI ROSSO	B139	X	999	2	X	X	A	0	X
COLLI TORTONESI ROSSO FRIZZANTE	B139	X	999	2	X	X	C	0	X
COLLI TORTONESI NOVELLO	B139	X	999	2	C	X	A	0	X
COLLI TORTONESI BARBERA	B139	X	019	2	X	X	A	0	X
COLLI TORTONESI BARBERA RISERVA	B139	X	019	2	A	X	A	1	X
COLLI TORTONESI BARBERA SUPERIORE	B139	X	019	2	B	X	A	1	X
COLLI TORTONESI CHIARETTO	B139	X	999	3	H	X	A	0	X
COLLI TORTONESI CHIARETTO FRIZZANTE	B139	X	999	3	H	X	C	0	X
COLLI TORTONESI CORTESE	B139	X	069	1	X	X	A	0	X
COLLI TORTONESI CORTESE FRIZZANTE	B139	X	069	1	X	X	C	0	X
COLLI TORTONESI CORTESE RISERVA	B139	X	069	1	A	X	A	1	X
COLLI TORTONESI CORTESE SPUMANTE	B139	X	069	1	X	X	B	0	X
COLLI TORTONESI CROATINA	B139	X	071	2	X	X	A	0	X
COLLI TORTONESI CROATINA RISERVA	B139	X	071	2	A	X	A	1	X
COLLI TORTONESI DOLCETTO	B139	X	073	2	X	X	A	0	X
COLLI TORTONESI DOLCETTO NOVELLO	B139	X	073	2	C	X	A	0	X
COLLI TORTONESI FAVORITA	B139	X	080	1	X	X	A	0	X
COLLI TORTONESI FREISA	B139	X	088	2	X	X	A	0	X
COLLI TORTONESI MOSCATO BIANCO	B139	X	153	1	X	X	A	0	X
COLLI TORTONESI TIMORASSO	B139	X	234	1	X	X	A	0	X
COLLI TORTONESI TIMORASSO RISERVA	B139	X	234	1	A	X	A	1	X
COLLI TORTONESI BARBERA VIGNA	B139	X	019	2	V	X	A	0	X
COLLI TORTONESI BARBERA RISERVA VIGNA	B139	X	019	2	A	V	A	1	X
COLLI TORTONESI BARBERA SUPERIORE VIGNA	B139	X	019	2	B	V	A	1	X
COLLI TORTONESI CORTESE VIGNA	B139	X	069	1	V	X	A	0	X
COLLI TORTONESI CORTESE RISERVA VIGNA	B139	X	069	1	A	V	A	1	X
COLLI TORTONESI CROATINA VIGNA	B139	X	071	2	V	X	A	0	X
COLLI TORTONESI CROATINA RISERVA VIGNA	B139	X	071	2	A	V	A	1	X
COLLI TORTONESI DOLCETTO VIGNA	B139	X	073	2	V	X	A	0	X
COLLI TORTONESI FAVORITA VIGNA	B139	X	080	1	V	X	A	0	X
COLLI TORTONESI FREISA VIGNA	B139	X	088	2	V	X	A	0	X
COLLI TORTONESI TIMORASSO VIGNA	B139	X	234	1	V	X	A	0	X
COLLI TORTONESI TIMORASSO RISERVA VIGNA	B139	X	234	1	A	V	A	1	X
sottozona "Monleale"									
COLLI TORTONESI MONLEALE	B139	A	019	2	X	X	A	1	X
sottozona "Terre di Libarna"									
COLLI TORTONESI TERRE DI LIBARNA BIANCO	B139	B	888	1	X	X	A	0	X
COLLI TORTONESI TERRE DI LIBARNA ROSSO	B139	B	999	2	X	X	A	0	X
COLLI TORTONESI TERRE DI LIBARNA SPUMANTE	B139	B	888	1	X	X	B	0	X
COLLI TORTONESI TERRE DI LIBARNA TIMORASSO	B139	B	234	1	X	X	A	0	X
COLLI TORTONESI TERRE DI LIBARNA TIMORASSO RISERVA	B139	B	234	1	A	X	A	1	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
COLLI TORTONESI TIMORASSO	B139	X	234	1	X	X	A	1	X

11A13559



DECRETO 14 ottobre 2011.

Modifica al decreto 28 aprile 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 15 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 125 del 1° giugno 2006 con il quale al laboratorio Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico, ubicato in Verona, via Sommacampagna n. 61/A, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 6 ottobre 2011, comunica di aver variato la denominazione del laboratorio e di aver revisionato i metodi di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 marzo 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione del laboratorio e di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 28 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico è modificata in: Agenzia della dogane - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona.

Art. 2.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 28 aprile 2010, sono sostituite dalle seguenti:



Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Alfa-tocoferolo	UNI EN ISO 9936:2006
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato X B Met. A + Reg. CEE 2568/1991 allegato X A + Reg. CEE 1429/1992 + Reg. CE 702/2007
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568 allegato III

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

11A13892

DECRETO 14 ottobre 2011.

Modifica al decreto 28 aprile 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 28 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2010, con il quale al laboratorio Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico, ubicato in Verona, via Sommacampagna n. 61/A, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 6 ottobre 2011, comunica di aver variato la denominazione del laboratorio e di aver revisionato i metodi di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 marzo 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione del laboratorio e di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 28 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico è modificata in: Agenzia della dogane - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona.

Art. 2.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 28 aprile 2010, sono sostituite dalle seguenti:



Denominazione della prova	Norma / metodo
Metanolo, Sostanze volatili: Acetaldeide, Acetale, Propan-1-olo, 2-metilpropan-1-olo, Isopentanoli (somma di 2-metilbutan-1-olo e 3-metilbutan-1-olo), Butan-1-olo, Butan-2-olo, Acetato d'etile	Reg. CE 2870/2000 allegato p.to III.2
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CE 2870/2000 allegato p.to I, app. I, app. II Met. C
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A R2009 par. 5
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2009 par. 4.C

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

11A13893

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Il Falco società cooperativa», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il verbale di revisione ordinaria in data 16 novembre 2010 dal quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa« Il Falco società cooperativa», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) (codice fiscale 02722700784) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l' Avv. Prof. Nicola Abele, nato a Roma il 19 settembre 1960, domiciliato in Cosenza , Via Tancredi, n. 33/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A13821



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 12 ottobre 2011.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Laroxyl» (amitriptilina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2660/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Teofarma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Laroxyl»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 12 luglio 2011;

Vista la deliberazione n. 21 del 22 settembre 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LAROXYL (amitriptilina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - n. 019906054 (in base 10) 0LZHJ6 (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,36. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,90. Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Laroxyl» (amitriptilina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 ottobre 2011

Il direttore generale: RASI

11A13889



DETERMINAZIONE 12 ottobre 2011.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Levofloxacina Hospira» (levofloxacina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2659/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14, comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Hospira Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Levofloxacina Hospira»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 5 mg/ml soluzione per infusione da 5 sacche in PP da 50 ml, 20 e 50 sacche in PP da 100 ml;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 12 luglio 2011;

Vista la deliberazione n. 21 del 22 settembre 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LEVOFLOXACINA HOSPIRA (levofloxacina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«5 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca in PP da 50 ml - A.I.C. n. 039619073/M (in base 10) 15T2J1 (in base 32). Classe di rimborsabilità: «H». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,36. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,15;

«5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche in PP da 50 ml - A.I.C. n. 039619085/M (in base 10) 15T2JF (in base 32). Classe di rimborsabilità: «H». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 36,80. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 60,73;

«5 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche in PP da 100 ml - A.I.C. n. 039619097/M (in base 10) 15T2JT (in base 32). Classe di rimborsabilità: «H». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 294,40. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 485,88;

«5 mg/ml soluzione per infusione» 50 sacche in PP da 100 ml - A.I.C. n. 039619109/M (in base 10) 15T2K5 (in base 32). Classe di rimborsabilità: «H». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 736,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1214,69.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Levofloxacina Hospira» (levofloxacina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).



Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 ottobre 2011

Il direttore generale: RASI

11A13890

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 23 settembre 2011, n. **27/RGS**.

Modalità di attuazione dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, – Ulteriori chiarimenti.

Agli Uffici centrali del Bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

All'Ufficio centrale di Ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

Ai Revisori dei Conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso enti ed organismi pubblici

e p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale

Alle Amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Premessa e quadro normativo generale.

L'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 48-*bis*, successivamente modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché dall'articolo 2, comma 17, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Il predetto articolo 48-*bis* prevede, in estrema sintesi, che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme superiori a diecimila euro, verificano se il beneficiario del pagamento stesso risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, al fine di agevolare il competente agente della riscossione nel concreto esercizio dell'attività di riscossione dei crediti iscritti a ruolo.

Ad ogni buon conto, per un'agevole e pronta consultazione, si riporta, di seguito, il testo vigente del cennato articolo 48-*bis*:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-*bis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.».



Il previsto regolamento di attuazione, poi, è stato adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

Il cennato regolamento ha definito le modalità procedimentali della verifica di cui all'articolo 48-*bis* ed ha puntualmente disciplinato gli effetti della stessa nel caso di riscontrata inadempienza del soggetto beneficiario.

Dal punto di vista interpretativo, invece, sono intervenute la circolare 29 luglio 2008, n. 22/RGS (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 186 del 9 agosto 2008), nonché la circolare 8 ottobre 2009, n. 29/RGS (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 246 del 22 ottobre 2009), con le quali sono state fornite indicazioni inerenti alle problematiche apparse di maggiore importanza e di più generale interesse.

Ora, considerata anche la numerosità dei quesiti formulati dalle Amministrazioni tenute ad applicare la disciplina di cui trattasi, si ritiene utile, per evidenti ragioni di trasparenza ed economicità amministrativa, diramare ulteriori chiarimenti in merito a talune fattispecie, non trattate nei richiamati documenti di prassi, ma risultate abbastanza ricorrenti.

È appena il caso di soggiungere che le indicazioni esposte nelle suddette circolari n. 22/RGS del 2008 e 29/RGS del 2009 mantengono piena validità.

1. Pagamenti di somme in base a sentenza.

Nei chiarimenti sinora diramati – in particolare, con la cennata circolare n. 22/RGS del 2008 – è stato precisato come il «pagamento» da cui il legislatore fa derivare gli obblighi di verifica previsti dall'articolo 48-*bis* consti elettivamente nell'adempimento di un obbligo contrattuale.

In proposito, al fine di fugare eventuali dubbi interpretativi, occorre sottolineare, però, come la discriminante per assoggettare o meno un pagamento alla verifica in discorso non è costituita dalla semplice presenza di un contratto che regola il rapporto tra l'Amministrazione ed il beneficiario del pagamento stesso.

È ben possibile, infatti, che l'obbligazione del pagamento nasca non da contratto, ma anche – in base al principio della atipicità delle fonti dell'obbligazione, sancito dall'ultima parte dell'articolo 1173 c.c. – da altro atto o fatto idoneo a produrla, in conformità dei principi dell'ordinamento giuridico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono scaturire obblighi di pagamento, nel senso testé delineato e pur in assenza di un contratto, nell'ipotesi di gestione di affari altrui (c.d. *negotiorum gestio* ai sensi dell'articolo 2028 c.c.), di pagamento dell'indebito (articolo 2033 c.c.), di arricchimento senza causa (articolo 2041 c.c.), di risarcimento per fatto illecito (articolo 2043 c.c.) di rovina di edificio (articolo 2053 c.c.), di responsabilità precontrattuale (articolo 1337 c.c.), eccetera.

L'obbligo di pagamento posto a carico dell'Amministrazione, peraltro, può derivare anche dal dispositivo di una sentenza passata in giudicato o, comunque, da un provvedimento giurisdizionale esecutivo con cui il giudice ha determinato concretamente l'esistenza e la misura del diritto di credito vantato dal beneficiario nei confronti della Pubblica Amministrazione soccombente.

A tale riguardo, in particolare, sono stati più volte sollevati dubbi circa la sussistenza dell'obbligo di attivazione del procedimento amministrativo previsto dall'articolo 48-*bis* in occasione di pagamenti disposti in base a provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

In linea generale, sul punto, appare opportuno ricordare che un'obbligazione si estingue attraverso il suo esatto adempimento (articolo 1218 c.c.) ovvero per effetto di altre fattispecie comunque satisfattorie dell'interesse del creditore, quali, ad esempio, la confusione (articolo 1253 c.c.), la *datio in solutum* (articolo 1197 c.c.) e la compensazione (articolo 1241 c.c.).

Conseguentemente, per gli aspetti qui d'interesse, si reputa del tutto coerente che un provvedimento giurisdizionale definitivo avente efficacia esecutiva e contenente la condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento di una somma pecuniaria possa essere adempiuto non solo mediante il materiale trasferimento di denaro al soggetto beneficiario, ma anche attraverso una compensazione – volontaria o legale – tra il debito e l'eventuale credito dell'Amministrazione nei confronti dello stesso beneficiario.

D'altro canto, che l'obbligo scaturente da una sentenza passata in giudicato, o comunque esecutiva, possa considerarsi adempiuto per effetto di un'eventuale compensazione tra debito e credito, al pari di ogni altra obbligazione, trova conferma nella giurisprudenza di legittimità. Infatti, la Corte di Cassazione ha considerato, seppur in merito ad un'ipotesi di compensazione volontaria da parte del contribuente, come «la volontà del legislatore e della sentenza tributaria passata in giudicato è portata ad attuazione dall'effetto giuridico della compensazione tributaria» e che il giudice della sentenza oggetto del ricorso esaminato «avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare adempiuta la sentenza passata in giudicato, perché, data la prevalenza del debito della società con il suo credito da giudicato, l'effetto di compensazione non ha comportato alcun esborso di danaro a favore della società contribuente» (Sezione V, sentenza n. 22761 del 3 dicembre 2004).

In altra occasione, la Suprema Corte, sebbene nell'esame di una fattispecie parzialmente diversa, è pervenuta ad analoghe conclusioni, non escludendo la possibilità di una compensazione, seppure su istanza del contribuente, tra i crediti da giudicato ed i debiti fiscali sopravvenuti (Sezione V, sentenza n. 13681 del 24 giugno 2005).

La medesima soluzione, poi, si ritrova, anche se argomentata a contrario, in un'altra sentenza della stessa Corte di Cassazione che – premesso come «non può essere dubbio che la estinzione per compensazione di due debiti (art. 1242 c.c.) postula, non solo la liquidità ed esigibilità degli stessi, ma altresì la loro certezza, posto che l'uno non potrebbe estinguersi ove l'altro non fosse parimenti esistente, e soggetto perciò ad essere, correlativamente, estinto a sua volta» – esclude dalla compensazione solamente le sentenze provvisoriamente esecutive «poiché se la provvisoria esecuzione facoltizza la semplice temporanea esigibilità del credito non ne determina però la irrevocabile certezza, che è necessaria per determinare "*ope exceptionis*" la estinzione di due debiti per le quantità corrispondenti» (Sezione lavoro, sentenza n. 4423 del 13 maggio 1987).

Come accennato, quanto sopra esposto in merito alla idoneità della compensazione a soddisfare il credito sancito da un provvedimento giurisdizionale è da ritenere, ovviamente, che valga anche nelle ipotesi in cui il soggetto – tenuto al pagamento nei confronti di un beneficiario, stante l'esistenza di un provvedimento giurisdizionale esecutivo, ma creditore, nel contempo, verso il medesimo beneficiario – sia una Pubblica Amministrazione.

Ciò posto, pur considerando la non completa sovrapponibilità della normativa generale della compensazione



con la disciplina specifica recata dall'articolo 48-*bis* – che, comunque innegabilmente mostra alcuni tratti affini – si è dell'avviso che ragioni di carattere logico e di coerenza sistematica conducano egualmente a far ritenere come in presenza di un obbligo di pagamento scaturente da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, anche non definitivo, vada effettuata la verifica di cui al più volte richiamato articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, fatte salve, ovviamente, le esclusioni sancite dalla legge o comunque derivanti dalla particolare natura del credito (si fa riferimento, in particolare, alle fattispecie indicate nella richiamata circolare n. 22/RGS del 2008 nonché nella circolare n. 29/RGS del 2009, alle cui delucidazioni si rinvia per maggiori approfondimenti).

2. Somme assegnate dal giudice dell'esecuzione.

Nell'ambito dei provvedimenti giurisdizionali, una delle situazioni risultate particolarmente ricorrenti è quella in cui l'Amministrazione, avendo assunto la qualità di terzo pignorato a seguito di un'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione, si trova a dover effettuare il pagamento delle somme dovute non al creditore originario, ma direttamente al creditore assegnatario in virtù di tale ordinanza.

Al riguardo, è stato prospettato il dubbio se, nel caso rappresentato, il creditore originario debba comunque essere assoggettato alla verifica presso Equitalia Servizi S.p.A. in base alla procedura prevista dal citato decreto ministeriale n. 40/2008.

In proposito, appare opportuno rammentare che l'articolo 546 c.p.c. prevede che, dal giorno in cui è notificato l'atto di pignoramento, il terzo pignorato è soggetto, relativamente alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode, tra i quali, naturalmente, quello di eseguire l'ordine di versamento impartito dal giudice dell'esecuzione.

Sul punto, appare utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha sottolineato come «per effetto dell'assegnazione (e non del semplice accertamento), il terzo assume, nei confronti dell'esecutante, una posizione del tutto diversa. La stessa determina, infatti, la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore-debitore-pignorato» (Sezione III, sentenza n. 9888, del 19 settembre 1995).

Nel caso di specie, quindi, dal punto di vista soggettivo il creditore assegnatario (pignorante) subentra all'originario beneficiario (pignorato) quale parte nel rapporto di credito nei confronti dell'Amministrazione debitrice, tanto che l'eventuale pagamento effettuato all'originario creditore, in costanza di pignoramento, non avrebbe alcuna efficacia liberatoria.

La stessa Corte di Cassazione ha, conseguentemente, osservato come «dal momento dell'assegnazione il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore esecutante; il pagamento estingue contemporaneamente il credito dell'assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del proprio creditore esecutato» (Sezione III, sentenza n. 2745, dell'8 febbraio 2007, e, sulla stessa linea, Sezione lavoro, sentenza n. 11404, del 18 maggio 2009).

Ciò posto – non potendo, tra l'altro, l'Amministrazione debitrice liberamente disporre delle somme in questione – si ritiene che nei confronti del creditore originario non possa essere attivata la procedura di verifica prevista ai sensi dell'articolo 48-*bis*, in quanto, pur nell'ipotesi di un'eventuale inadempienza, l'agente della riscossione si vedrebbe preclusa, di fatto, la possibilità di pignorare le somme già vincolate dal provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione.

Quanto al creditore assegnatario – anche alla luce delle considerazioni svolte nel paragrafo precedente, relativamente all'obbligo di pagamento scaturente da un provvedimento esecutivo – non si ravvisano elementi giuridici idonei a giustificare un'eventuale mancata attivazione della verifica nei suoi confronti in occasione dell'effettuazione del pagamento.

3. Incentivi e finanziamenti alle imprese.

Sono state più volte sollevate perplessità in ordine all'obbligo di sottoporre alla verifica di cui al citato articolo 48-*bis* le erogazioni effettuate a favore delle imprese a titolo di contributi, incentivi, sovvenzioni ovvero finanziamenti a fondo perduto comunque denominati.

Sul punto, giova sottolineare come secondo l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di aiuti alle imprese «la posizione dei beneficiari degli aiuti stessi è di diritto soggettivo allorquando le disposizioni comunitarie e nazionali determinano in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni o apprezzamenti discrezionali; laddove, invece, l'erogazione dei contributi in questione ed il loro eventuale recupero non discendono automaticamente dall'accertamento di presupposti vincolanti, ma costituiscono esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto attiene a posizioni di interesse legittimo, nascenti da norme di azione e non già di relazione» (Consiglio di Stato, sezione IV, 14 maggio 2004, n. 3040).

Ciò posto – non omettendo di richiamare quanto già illustrato nella circolare n. 22/RGS del 2008 per cui è possibile individuare tra le ipotesi di «trasferimento di somme» non soggette all'applicazione dell'articolo 48-*bis* i trasferimenti effettuati in base a specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall'Unione Europea o, ancora, a clausole di accordi internazionali – al fine di agevolare la valutazione dei singoli casi concreti appare opportuno distinguere l'ipotesi in cui le disposizioni normative determinano in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di apprezzamento, dall'ipotesi in cui l'erogazione del contributo o la sovvenzione, costituendo esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, vengono accordati e trovano la loro fonte immediata nel provvedimento di attribuzione.

Infatti, la circostanza secondo cui i requisiti dei soggetti ammessi a beneficiare dell'incentivazione nonché le modalità per la determinazione della stessa sono stabiliti direttamente dal legislatore – non avendo nessun rilievo la volontà del soggetto attuatore, che deve svolgere un mero controllo sul possesso dei requisiti fissati dalla legge – nonché la considerazione che l'incentivazione stessa risulta direttamente preordinata e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari per il soddisfacimento del benessere della collettività, militano a ritenere che, in tali ipotesi, l'interesse pubblico sotteso all'erogazione delle provvidenze economiche sia preminente rispetto alla procedura di verifica delineata dal decreto ministeriale n. 40/2008, per cui non ricorre l'obbligo di espletarla.



4. Trattamento delle irregolarità.

Sono state rappresentate difficoltà, in particolare da parte dei soggetti preposti al controllo di regolarità amministrativo-contabile (collegi dei revisori dei conti, ispettori, ecc.), circa il trattamento di eventuali irregolarità riscontrate in ordine all'effettuazione della verifica prescritta dall'articolo 48-*bis* e dal decreto ministeriale n. 40/2008.

Più nello specifico, sono stati formulati dubbi circa l'opportunità di procedere, ogni qual volta si presenti una siffatta situazione di irregolarità, alla denuncia o alla segnalazione del fatto potenzialmente dannoso per il pubblico erario, atteso che potrebbe semplicemente trattarsi di mero inadempimento procedimentale, senz'altro rilevante dal punto di vista organizzativo e disciplinare, ma privo di concrete conseguenze negative sulla finanza pubblica.

È di tutta evidenza, infatti, che in quest'ultima ipotesi l'avvenuta segnalazione si tradurrebbe in un aggravio procedimentale che, lungi dal corrispondere ad esigenze di trasparenza e semplificazione, si porrebbe in contrasto con i criteri di economicità e di efficacia che reggono l'azione amministrativa.

D'altra parte, a rigore, lo stesso Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ha sottolineato come il dovere di denuncia sia escluso per «fatti aventi solo una potenzialità lesiva» aggiungendo, tuttavia, che «in tali ipotesi si richiede una vigile attenzione, da parte delle amministrazioni, in modo da operare le necessarie correzioni idonee ad evitare il danno» (Nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, n. P.G. 9434/2007P, del 2 agosto 2007).

Ciò posto, si ritiene che, in presenza di irregolarità concernenti la verifica di cui trattasi, vadano inizialmente promosse tutte quelle iniziative di natura conoscitiva volte ad acclarare – o ad escludere – i presupposti di una effettiva ipotesi di danno erariale.

In assenza di chiarimenti satisfattivi da parte dell'Amministrazione che ha disposto il pagamento, diventa comunque necessario, prima di avanzare una segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti, provocare una verifica «ora per allora» del disposto pagamento, attenendosi al procedimento di seguito delineato.

Allorché uno dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, deputati al controllo di regolarità amministrativa e contabile, rilevi l'omissione della verifica prescritta dall'articolo 48-*bis* e non ricorra una delle fattispecie di esclusione della stessa, l'Amministrazione dovrà essere invitata ad effettuare – entro un termine che può utilmente essere fissato in dieci giorni – un accertamento volto a riscontrare se la mancata verifica in discorso abbia aggravato o compromesso per l'agente della riscossione la possibilità di recuperare quanto dovuto dal beneficiario per cartelle di pagamento scadute e inevase.

A tal fine, nelle more dell'implementazione di un sistema telematico che renda possibile effettuare on line il predetto accertamento, l'Amministrazione – attraverso l'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 40/2008 – dovrà formulare apposita richiesta scritta, secondo il facsimile unito alla presente circolare (allegato *A)*, da inviare ad Equitalia Servizi S.p.A. a mezzo telefax al n. 06-95050169 ovvero, previa trasformazione in documento elettronico (file .pdf), a mezzo posta elettronica all'indirizzo sospensione.mandati@pec.equitaliaservizi.it, utilizzando una casella istituzionale di posta certificata.

Sulla scorta della predetta richiesta, Equitalia Servizi S.p.A. accerterà se il beneficiario del pagamento si trova attualmente in posizione di inadempienza rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo di diecimila euro – sino, ovviamente, all'importo del pagamento – e, nel solo caso affermativo, se tale posizione di inadempienza era già esistente, sulla base dell'obbligo derivante dalle medesime cartelle, all'epoca in cui è stato effettuato il pagamento.

L'esito del suddetto accertamento sarà comunicato da Equitalia Servizi S.p.A. direttamente all'Amministrazione interessata, indicativamente nel termine di trenta giorni, attraverso il mezzo indicato da quest'ultima (telefax ovvero posta elettronica certificata) al momento della richiesta.

Laddove l'esito dell'accertamento palesi un perdurante stato di inadempimento a carico del beneficiario, i soggetti tenuti all'obbligo di denuncia ovvero, in caso di loro inerzia, gli uffici riscontranti e gli organi di controllo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 286/1999 provvederanno senza indugio – e, comunque, nel rispetto dei termini di prescrizione indicati dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, tenuto pure conto delle precisazioni contenute nella circolare 13 dicembre 2006, n. 44/RGS – a trasmettere apposita segnalazione alla competente Procura Regionale della magistratura contabile, in aderenza alle direttive contenute nella citata nota del Procuratore generale presso la Corte dei conti n. P.G. 9434/2007P, del 2 agosto 2007.

Va da sé che, in presenza della specifica richiesta del soggetto o dei soggetti preposti al controllo di regolarità amministrativo-contabile, qualora l'Amministrazione non provveda ad effettuare, secondo il procedimento delineato, il dovuto accertamento presso Equitalia Servizi S.p.A., inevitabilmente, dovrà essere inoltrata, a causa del contegno omissivo, la relativa segnalazione alla magistratura contabile.

Roma, 23 settembre 2011

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Il Direttore generale delle Finanze
LAPECORELLA



ALLEGATO *A*

A Equitalia Servizi S.p.a.
Telefax 06-95050169
e-mail sospensione.mandati@pec.equitaliaservizi.it

Oggetto: Circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS - Richiesta di verifica successiva a seguito dell'inosservanza dell'obbligo posto dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973

RICHIEDENTE (amministrazione o società a totale partecipazione pubblica):

....
(denominazione)

Sede .... (.......) in via .... n.........
(città) (prov.) (indirizzo)

Codice Fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Dati dell'operatore abilitato alla verifica, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 40/2008

Cognome .... Nome ....

Codice utenza (1) ....

A seguito di (2) .... è emersa la mancata effettuazione della verifica di cui all'articolo 48-*bis* del DPR n. 602/1973, relativamente al seguente pagamento.

BENEFICIARIO: ☐ Persona fisica ☐ Società o Ente con o senza personalità giuridica

Codice Fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Importo pagato (in cifre) euro ☐☐☐☐☐☐☐ , ☐☐

Importo pagato (in lettere) euro .... / ....

Data pagamento ☐☐☐☐☐☐☐☐
(gg/mm/aaaa)

Ciò posto, giusta istruzioni diramate con circolare n. 27/RGS del 2011, si chiede di voler procedere ad effettuare la verifica successiva e di voler fornire il relativo riscontro a mezzo:

☐ Telefax n. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ PEC (3) ....@..

.... , ...
(luogo, data)

Firma dell'operatore abilitato alla verifica (4)
....

Firma del dirigente (4)
....



Note

(1) Codice assegnato da Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 40/2008, all'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica;
(2) Controllo interno, ispezione, verifica amministrativo-contabile del collegio sindacale o del collegio dei revisori dei conti, ecc.;
(3) Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio o dell'operatore incaricato;
(4) La firma deve essere apposta sia dall'operatore abilitato alla verifica sia dal dirigente (ovvero responsabile dell'ufficio o dell'unità organizzativa).

11A14106

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Carbidopa/Levodopa Teva Italia».

Con la determinazione n. aRM - 86/2011-813 del 5 ottobre 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CARBIDOPA/LEVODOPA TEVA ITALIA.

Confezioni e descrizioni:

038041101 - «200 mg/50 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister AL/AL;

038041099 - «25 mg/100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister AL/AL;

038041087 - «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister AL/AL;

038041075 - «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister AL/AL;

038041063 - «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL/AL;

038041051 - «50 mg/200 mg compresse a rilascio prolungato» 25 compresse in blister AL/AL;

038041048 - «25 mg/100 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister AL/AL;

038041036 - «25 mg/100 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister AL/AL;

038041024 - «25 mg/100 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister AL/AL;

038041012 - «25 mg/100 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister AL/AL.

È consentito alla Teva Italia S.r.l. lo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

11A13891

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento per l'attuazione dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale per l'anno 2012.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha dato avvio al «Procedimento per l'attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale per l'anno 2012».

L'avviso completo, comprensivo delle modalità di partecipazione al procedimento istruttorio, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it. I contributi dei soggetti interessati dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14104

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Göteborg (Svezia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il signor Ulf Hansen, Console onorario in Göteborg, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale alla Ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aereomobili;



c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma dei testamenti formati a bordo di navi e di aereomobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) Emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma);

f) Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) Autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) Autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Göteborg;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Stoccolma, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Göteborg;

m) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Göteborg, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza e dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2011

*Il direttore generale :*VERDERAME

11A13820

Rilascio di *exequatur*

In data 28 settembre 2011 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Manuel Minischetti, console onorario della Repubblica di Panama in Firenze.

11A13822

Rilascio di *exequatur*

In data 5 ottobre 2011 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Matteo Rossi, console onorario della Repubblica d'Albania in Ancona.

11A13823

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Furto di biglietti relativi alla lotteria ITALIA 2011

I biglietti della lotteria ITALIA 2011 di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Serie	dal n.	al n.	quantità
E	037341	037360	20

11A14105

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione della Confraternita di S. Bernardino da Siena, in Altavilla Irpina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 settembre 2011, la Confraternita di S. Bernardino da Siena, con sede in Altavilla Irpina (Avellino) ha assunto la denominazione di Confraternita di «San Bernardino da Siena e San Pellegrino Martire», con sede in Altavilla Irpina (Avellino).

11A13894

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia San Ponziano Papa, in Olbia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 settembre 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia San Ponziano Papa, con sede in Olbia (Sassari).

11A13895



MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso veterinario «Fiprospot» soluzione spot-on per gatti e cani

Decreto n. 104 del 22 settembre 2011

Procedura decentrata n. DE/V/0139/001-005/DC
Specialità medicinale per uso veterinario FIPROSPOT Soluzione spot-on per gatti e cani.
TITOLARE A.I.C.:
IDT Biologika GmbH Am Pharmapark D-06861 Dessau-Rosslau (Germania).
PRODUTTORE RESPONSABILE RILASCIO LOTTI:
Klocke Verpackungs-Service GmbH sito in Max-Becker-Str. 6 D-76356 Weingarten (Germania);
CONFEZIONI AUTORIZZATE E NUMERI DI A.I.C.:

Fiprospot 50 mg (gatti)
- Scatola con 3 pipette – A.I.C. n. 104243011
- Scatola con 6 pipette – A.I.C. n. 104243023
- Scatola con 12 pipette – A.I.C. n. 104243035
- Scatola con 24 pipette – A.I.C. n. 104243047
- Scatola con 60 pipette – A.I.C. n. 104243050
- Scatola con 120 pipette – A.I.C. n. 104243062

Fiprospot 67 mg (cani taglia piccola)
- Scatola con 3 pipette – A.I.C. n. 104243074
- Scatola con 6 pipette – A.I.C. n. 104243086
- Scatola con 12 pipette – A.I.C. n. 104243098
- Scatola con 24 pipette – A.I.C. n. 104243100
- Scatola con 60 pipette – A.I.C. n. 104243112
- Scatola con 120 pipette – A.I.C. n. 104243124

Fiprospot 134 mg (cani taglia media)
- Scatola con 3 pipette – A.I.C. n. 104243136
- Scatola con 6 pipette – A.I.C. n. 104243148
- Scatola con 12 pipette – A.I.C. n. 104243151
- Scatola con 24 pipette – A.I.C. n. 104243163
- Scatola con 60 pipette – A.I.C. n. 104243175
- Scatola con 120 pipette – A.I.C. n. 104243187

Fiprospot 268 mg (cani taglia grande)
- Scatola con 3 pipette – A.I.C. n. 104243199
- Scatola con 6 pipette – A.I.C. n. 104243201
- Scatola con 12 pipette – A.I.C. n. 104243213
- Scatola con 24 pipette – A.I.C. n. 104243225
- Scatola con 60 pipette – A.I.C. n. 104243237
- Scatola con 120 pipette – A.I.C. n. 104243249

Fiprospot 402 mg (cani taglia gigante)
- Scatola con 3 pipette – A.I.C. n. 104243252
- Scatola con 6 pipette – A.I.C. n. 104243264
- Scatola con 12 pipette – A.I.C. n. 104243276
- Scatola con 24 pipette – A.I.C. n. 104243288
- Scatola con 60 pipette – A.I.C. n. 104243290
- Scatola con 120 pipette – A.I.C. n. 104243302

COMPOSIZIONE:

Fiprospot 50 mg (gatti)
ogni pipetta da 0,5 ml contiene:
Principio attivo:
Fipronil 50,00 mg



Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Fiprospot 67 mg (cani taglia piccola)
ogni pipetta da 0,67 ml contiene:
Principio attivo:
Fipronil 67,00 mg
Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Fiprospot 134 mg (cani taglia media)
ogni pipetta da 1,34 ml contiene:
Principio attivo:
Fipronil 134,00 mg
Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Fiprospot 268 mg (cani taglia grande)
ogni pipetta da 2,68 ml contiene:
Principio attivo:
Fipronil 268,00 mg
Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
Fiprospot 402 mg (cani taglia gigante)
ogni pipetta da 4,02 ml contiene:
Principio attivo:
Fipronil 402,00 mg
Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
SPECIE DI DESTINAZIONE:
Cani e gatti
INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Gatti
Trattamento delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides* spp.)
L'efficacia insetticida contro una nuova infestazione da pulci persiste fino a 4 settimane.
Il prodotto è utilizzabile nell'ambito di una strategia di trattamento per il controllo della Dermatite Allergica da Pulci (DAP), nei casi precedentemente diagnosticati da un medico veterinario.
Cani
Trattamento delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides* spp.)
L'efficacia insetticida contro una nuova infestazione da pulci persiste fino a 6 settimane.
Il prodotto è utilizzabile nell'ambito di una strategia di trattamento per il controllo della Dermatite Allergica da Pulci (DAP), nei casi precedentemente diagnosticati da un medico veterinario.
Sebbene il prodotto non mostri in modo consistente un'immediata efficacia acaricida (molte zecche possono essere presenti dopo 48 ore), esso vanta una persistente efficacia acaricida contro le zecche fino a 4 settimane nei confronti di *Dermacentor variabilis* e fino a 3 settimane nei confronti di *Rhipicephalus sanguineus*.

VALIDITA':
Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi.
TEMPI DI ATTESA:
Non pertinente.
REGIME DI DISPENSAZIONE:
La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medico veterinaria.
DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO:
efficacia immediata.

11A13500



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baytril Flavour 25 mg/ml»

Decreto n. 103 del 22 settembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario: BAYTRIL FLAVOUR 25 mg/ml.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 – codice fiscale n. 05849130157.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH nello stabilimento sito in Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel - Germania.

Procedura decentrata n. DE/V/0144/001/DC.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola di cartone con 1 flacone da 8,5 ml - A.I.C. n. 104308010;

scatola di cartone con 1 flacone da 15 ml - A.I.C. n. 104308022.

Composizione: ogni ml di prodotto contiene:

principio attivo: enrofloxacin 25 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatto.

Indicazioni terapeutiche

Per il trattamento di infezioni batteriche singole o miste del tratto respiratorio, gastrointestinale e urinario, della cute o di ferite causate dai seguenti batteri Gram-negativi e Gram-positivi sensibili all'enrofloxacin: *E.coli*, *Pasteurella* spp. e *stafilococchi*.

Validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A13501

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Miclozan 200 Premix».

Provvedimento n. 202 del 4 ottobre 2011

Medicinale per uso veterinario: MICLOZAN 200 Premix:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 104086018;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 104086020.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem Spa con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Monza Brianza), via Colleoni n. 15 – codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di attesa.

Il medicinale per uso veterinario deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa:

suini: carne e visceri da 14 giorni a 21 giorni;

conigli: carne e visceri da 5 giorni a 4 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 30 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13502

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pulmotil G 100 Premix».

Provvedimento n. 204 del 4 ottobre 2011

Medicinale per uso veterinario: PULMOTIL G 100 Premix:

sacco in laminato flessibile da 10 kg - A.I.C. n. 102722016.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Spa con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 733 - codice fiscale 004226150488.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di attesa.

Il medicinale per uso veterinario deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa:

suini: carne e visceri da 14 giorni a 21 giorni;

conigli: carne e visceri da 5 giorni a 4 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 30 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13503

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pulmotil G 200 Premix».

Provvedimento n. 203 del 4 ottobre 2011

Medicinale per uso veterinario PULMOTIL G 200 Premix:

sacco da 10 kg A.I.C. n. 102723018;

sacco da 1 Kg A.I.C. n. 102723020.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly SpA con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), Via Gramsci 733 – codice fiscale 004226150488.

Oggetto del provvedimento.

Modifica tempi di attesa.

Il medicinale per uso veterinario deve essere posto in commercio con i seguenti tempi di attesa:

suini: carne e visceri da 14 giorni a 21 giorni;

conigli: carne e visceri da 5 giorni a 4 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 30 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13504

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla «G.A.A. Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con decreto direttoriale 6 ottobre 2011, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto direttoriale 19 settembre 2006, modificato in data 12 ottobre 2009, alla società «G.A.A. Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 01572810990, deve intendersi riferita alla società «Beni Fiduciari Società fiduciaria a responsabilità limitata», in forma abbreviata «Benefid Fiduciaria S.r.l.», con sede legale a Biella a seguito della modifica della denominazione sociale e della variazione della sede legale.

11A13560



SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito con riferimento alla pubblicazione semestrale ex art. 47 del regolamento per l'esecuzione della legge n. 633/41, come modificato dal DPR n. 275/07

La S.I.A.E. pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di «professionisti del mercato». Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco — o i loro aventi causa — sono tenuti a contattare gli Uffici S.I.A.E. - Sezione OLAF - Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma — per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'Ente (http://www.siae.it/).

AALDERS STEVEN
ABDUL LIDA
ACKERMANN FRANZ
ADDAMIANO NATALE
ADEAGBO GEORGES
AGAZZI ERMENEGILDO
AGAZZI RINALDO
AJERMAN MICHAEL
AJMONE GIUSEPPE
AJMONE LIDIO
AKRITHAKIS ALEXIS
ALBERTINI SERGIO-GIORGIO
ALBINO LUCA
ALDRIDGE MILES
ALEBARDI ANGIOLO
ALFANO CARLO
ALLIMANDI ENRICO
ALLOATI ADRIANO
ALLOATI GIOVAN BATTISTA
ALLOSIA GIUSEPPE
ALMAVIVA MARCO
AMADIO GIUSEPPE
AMBROSI GAURO
AMISANI GIUSEPPE
ANDREOLI ATTILIO
ANDREONI CESARE
ANGELUCCI COMINAZZINI LEANDRA
ANGI ALEX
ANONIMO
APPELT DIETER
ARIAS-MISSON ALAIN
ARIATTI ALESSANDRA
ARMANI ERNESTO GIULIANO
ARNEGGER ALOIS
ARNOLDI NAG
ARNOULD REYNOLD
ARRIGONI LUIGI
ASCO FRANCO
ASSETTO FRANCO
ATZA ANTONIO
AUBLET ALBERT
AVALLE FILIPPO
AVENALI MARCELLO
AVONDO SILVIO
BACCI EDMONDO
BACCIO MARIA BACCI
BADODI ARNALDO
BAER MONICA
BAGNOLI MARCO
BALBI ANGELO
BALDASSINI CARLO
BALDASSINI GUGLIELMO
BALDESSARI ROBERTO MARCELLO (IRAS)
BALESTRIERI LIONELLO
BALLESTER ANSELMO
BALLOCCO MARIO
BAMBIC MILKO
BANCHIERI GIUSEPPE
BARABINO ANGELO
BARBIERI CONTARDO
BARBINI ALFREDO
BARBISAN GIOVANNI
BARCLAY PER
BARETTA MICHELE
BARICCHI MIRCO
BARILLI LATINO
BAROVERO ERMANNO
BAROVIER ERCOLE
BARRY ROBERT
BARTOLENA GIOVANNI
BARTOLINI LUCIANO
BARUFFI DA CARAVAGGIO FERRUCCIO
BARZANTI LICINIO
BASALDELLA MIRKO
BASELITZ (KERN GEORGE) GEORGE
BASILE' MATTEO
BASSANO LUIGI
BASTIANINI AUGUSTO
BATTAGLIA CARLO
BATTAINI RINO GASPARE
BAUMGARTNER FRITZ
BAZAN ALESSANDRO
BAZZARO LEONARDO
BECCHINA GIOVANNI
BECHER BERND & HILLA
BEDINI MARIA CARLA
BEEL PAUL
BEGBIE DAVID
BEISONE ALFREDO
BELCASTRO ALFREDO
BELLANDI GIORGIO
BELLI CARLO
BELLINI GIANNI
BELLONI GIORGIO
BELLOTTO UMBERTO
BELTRAME ACHILLE
BEMPORAD FRANCO
BENEDETTO ENZO
BENETTON SIMON
BENETTON TONI
BENISCELLI ALBERTO
BENTIVOGLIO CESARE
BENZI GIULIO
BEPI ROMAGNONI
BERALDINI ETTORE
BERALDO FRANCO
BERGAGNA VITTORIO
BERGAMASCO MATTEO
BERGOLLI ALDO
BERMAN EUGENE G.
BERNARD JEAN
BERNARDI ROMOLO
BERNARDONI PINUCCIA
BERNASCONI UGO
BERROETA
BERTELLI FLAVIO
BERTELLI RENATO
BERTI VINICIO
BERTINI VASCO
BERTOCCHI NINO
BERTOLETTI MARCELLI PASQUAROSA
BERTOZZI & CASONI S.N.C.
BERTUCCI GIACOMO
BESANA CAMILLO
BETTINELLI MARIO GIUSEPPE
BETTIS GIANCARLO
BETTOLO LEONARDO
BIANCHI BARRIVIERA LINO
BIASI DA TEULADA GIUSEPPE
BIASI GUIDO
BICCHI SILVIO
BIGAS LUNA JUAN JOSE
BIGLIONE ANNIBALE
BILLI STEFANO
BIONDA MARIO
BIONDI MAURIZIO
BITZER MATTHIAS
BIZANZIO ANDREA
BLAINE JULIEN
BLAKE PETER
BLOC ANDRE'
BLUHM NORMAN
BOCCACCI MARCELLO
BOCCALATTE PIETRO ANACLETO
BOCCHETTI GAETANO
BOCCHI AMEDEO
BOCK JOHN
BODINI FLORIANO
BOEHM ARMIN
BOETTO GIULIO
BOGART BRAM
BOGLIARDI ORESTE
BOGONI ADRIANO



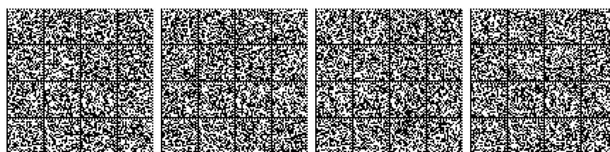
BOHRINGER VOLKER
BOILLE LUIGI
BOLLA NICOLA
BOLOGNESI MARCO
BOLTANSKI CHRISTIAN
BONAVITA ALFONSO
BONECHI LORENZO
BONFANTI ARTURO
BONFANTINI SERGIO
BONIFASI VIRGILIO
BONIVENTO EUGENIO
BORDIGNON VINCENZO
BORGHI ENRICA
BORGHI PAOLO GIUSEPPE
BORGONZONI ALDO
BORIANI DAVIDE
BORRA POMPEO
BORRINI SERGIO
BORTOLOTTI TIMO
BORTOLUZZI PIETRO BIANCO
BOSIA AGOSTINO
BOSIO GIANBATTISTA
BOSISIO FRANCO
BOSSI ERMA
BOSWELL JASSIE
BOTTO CESARE
BOUNAN CHARLY
BOZZALLA GIUSEPPE
BRAETSCH KERSTIN
BRAGHIERI FRANCESCO
BRANCACCIO GIOVANNI
BRANDANI ANDREA
BRANDL HERBERT
BRAQUE GEORGES
BRASS ITALICO
BREDDO GASTONE
BREITZ CANDICE
BREMER SEBASTIAN
BRESCIANI ANTONIO
BREVEGLIERI CESARE
BRIANTE EZELINO
BRIGNOLI LUIGI
BRITTO ROMERO
BROCKHURST GERALD L.
BROGGINI LUIGI
BROGLIO EDITA
BROMBO ANGELO
BRONSTEIN PABLO
BROODTHAERS MARCEL
BRUGNOLI EMANUELE
BRUNELLESCHI UMBERTO
BRUNETT FERNANDA
BRUSCIA FRANCESCO
BUCCHI DANILO
BUCCI ANSELMO
BUDDEMBERG WILHELM
BUONO LEON GIUSEPPE
BURTIN MARCEL
BUSH HARRY
BUTZER ANDRE'
BUZZATI DINO
CABELLUT LITA
CABRAS CESARE
CACCAVALE GIUSEPPE
CACCIÒ LUCIANO
CACCIONI LUCA
CADORIN GUIDO
CAGLI CORRADO
CAGLIANI LUIGI
CAGOL STEFANO
CALANDRI MARIO
CALDERARA ANTONIO
CALDERINI LUIGI
CALDERINI MARCO
CALVI GREGORIO
CAMARDA FRANCESCO
CAMPAGNARI OTTORINO
CAMPANILE PAOLO ALBERTO
CAMPESTRINI GIANFRANCO
CAMPIGOTTO LUCA
CAMPORESI CESARE
CANCOGNI AGOSTINO
CANEGALLO SEXTO
CANINO VINCENZO
CANO JOSÉ MARIA
CANONICA PIETRO
CANOVAS FERNANDO
CANTARONI STEFANO
CANU RAFFAELLO
CAPASSO GIUSEPPE
CAPOCCHINI UGO
CAPOGROSSO PIETRO
CAPPA LEGORA GIOVANNI
CAPPA MARINETTI BENEDETTA
CAPPELLI GIOVANNI
CAPPELLO CARMELO
CAPRILE VINCENZO
CAPUTO ULISSE
CARÀ UGO
CARAVAGGIO GIANNI
CARBIRIU MOZ
CARDELUS MAGGIE
CARDILLO GIUSEPPE
CARELLI AUGUSTO
CARENA ANTONIO
CARENA FELICE
CARGIOLLI CLAUDIO
CARIGNANI ROBERTO
CARIOT GUSTAVE
CARLANDI ONORATO
CARLO NANGERONI
CARLO QUAGLIA
CARMASSI ARTURO
CARMONA BRIONES FERNANDO
CARO ANTHONY
CAROTENUTO MARIO
CARPI ALDO
CARROLI MIRTA
CARROLL ROBERT
CARSTEN HOLLER
CARTA GIUSEPPE
CARUSO BRUNO
CASADEI MACEO
CASARINI PINO
CASCELLA ANDREA
CASCELLA BASILIO
CASCELLA PIETRO
CASCI A.
CASCIARO GIUSEPPE
CASCIARO GUIDO
CASELLI GIUSEPPE
CASIMIRO JODI
CASONI AURELIA
CASORATI FRANCESCO
CASS YVES
CASTAGNINO RODOLFO
CASTEGNARO FELICE
CATTI AURELIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVALERI LODOVICO
CAVALIERI LUDOVICO
CAVALIERI PAOLO
CAVALLERI VITTORIO
CAVALLI EMANUELE
CAVASANTI GIUSEPPE
CECCONI ALBERTO
CECCONI LORENZO
CECCONI P.
CELOMMI RAFFAELLO
CERESOLI ALESSANDRO
CERIBELLI PAOLO
CERNIGOJ AUGUSTO
CETERA PIERLUCA
CHABAS MAURICE
CHADWICK LYNN
CHAPLIN ELISABETH
CHECCHI ARTURO
CHERUBINI GIUSEPPE
CHETWYND SPARTACUS
CHEVRIER FERDINANDO
CHIACIGH GIUSEPPE
CHIANCONE ALBERTO
CHIAPPELLI FRANCESCO
CHIESI GIORGIO
CHIGGIO ENNIO
CHINI MATTEO
CHIPARUS DEMETER H.
CIAM GIORGIO
CIAMPI ALIMONDO
CIARDO VINCENZO
CICCARINI CARMINE
CIMA LUIGI
CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
CIOMPI DELLE NOTTI FAUSTO
CISINSKI VIVIANE
CLAYDON STEVEN
CLEMENT SERVEAU CLEMENT
COCCHI MARIO
COCEANI ANTONIO
COFFA ANDREA
COLACICCHI FRANCESCO
COLACICCHI GIOVANNI
COLINET CLAIRE J.R.
COLLA ETTORE
COLLINA RAFFAELE
COLLISHAW MATT
COLLU PIETRO
COLMO GIOVANNI
COLOMBO GIANNI
COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
COLTRO DAVIDE
COMBA ANNA



COMELLI DANTE
COMOLLI LUIGI
COMPARINI GIUSEPPE
CONSADORI SILVIO
CONSIGLIO MARIO
CONSORTI PAOLO
CONSTANT ANTON
CONTE PINO
CONTI AUGUSTO
CONTI PAOLO
CONTI PRIMO
CONTINI CARLO
CORBELLI EDGARDO
CORLIN GUSTAVE AUGUSTE
COROMALDI UMBERTO
CORONA VITTORIO
CORRADI ALFONSO
CORRIGA ANTONIO
CORSI CARLO
CORVAYA SALVATORE
COSTA GIACOMO
COSTA TONI
COSTALDI ETTORE
COSTANTINI VIRGILIO
COSTETTI GIOVANNI
COSTETTI ROMEO
COTANI PAOLO
COVILI GINO
CRAFFONARA AURELIO
CRALI TULLIO
CREED MARTIN
CREMONA ITALO
CRESSINI CARLO
CREWDOS GREGORY
CRIDA GIOVANNI PAOLO
CRISCONIO LUIGI
CRIVELLI RENZO
CROATTO BRUNO
CROCE SCARPA LUIGI
CROTTI JEAN
CUIXART MODEST
CUOGHI GIOVANNI
CURTONI PINO
D'ACHIARDI PIETRO
D'AMATO GENNARO
D'ANCONA VITO
D'ANNA GIULIO
D'ANTINO NICOLA
D'ARCEVIA BRUNO
D'VATZ TIMUR
DA BUSNAGO GIOVANNI
DA GRADA RAFFAELE
DA MILANO GIULIO
DA ROS ANTONIO
DAGO ALEX
DAGO NDIAYE OUSMANE
DAHMEN KARL FRED
DAL CASTAGNE' ALBINO ARTURO
DALL'OLIO LUCA
DALLA ZORZA CARLO
DALMONTE MARIO GUIDO
DAMASIO HANNA
DANGELO SERGIO
DAUPHIN RAYMOND

DAVANZO MARCO
DAVIS ALAIN
DAVRINGHAUSEN HEINRICH MARIA
DE ALEXANDRIS SANDRO
DE AMICIS CRISTOFORO
DE BERNARDI DOMENICO
DE BEUCKER PASCAL
DE BRUYCKERE BERLINDE
DE COCK JAN
DE CORSI NICOLAS
DE FILIPPI LEONIDA
DE FRANCISCO PIETRO
DE GRADA RAFFAELE
DE GRANDI FRANCESCO
DE GREGORIO GIUSEPPE
DE JONG JACQUELINE
DE KOONING WILLEM
DE LIBERATO LUCIANO
DE LIMA MEDEIROS
DE LISIO ARMANDO
DE LISIO ARNALDO
DE LUIGI MARIO
DE LUTTI PIERLUIGI
DE MOLFETTA FRANCESCO
DE NICOLA FRANCESCO
DE NISCO FAUSTO
DE PANIS FRANCESCO
DE ROCCHI FRANCESCO
DE SALVO GIOVAN BATTISTA
DE SCEVOLA GUIRANJ LUCIEN VICTOR
DE SERVI LUIGI
DE STEFANO ARMANDO
DE VEROLI CARLO
DEABATE TEONESTO
DEL BON ANGELO
DEL MARLE FELIX
DELITALA MARIO
DELLA PORTA STEFANO
DELLA VEDOVA MARIO
DELUIGI MARIO
DEMARCO HUGO RODOLFO
DEMETZ ARON
DEMETZ GEHARD
DENNING GUY
DENNY ROBYN
DESIATO GIUSEPPE
DESSY STANIS
DETROY LEON
DEXEL WALTER
DI BELLO BRUNO
DI BENEDETTO FLORENCE
DI BOSSO RENATO
DI GIUSTO WALTER
DI MARINO FRANCESCO
DI MONTEZEMOLO GUIDO
DI SALVATORE NINO
DI SPILIMBERGO ADRIANO
DI VICCARO ANTONIO
DIAMANTOPOULOS STELIO
DIATO ALBERT
DIAZ DE SENTILANA PAOLO
DIBBETS JAN
DIDONE GIUSEPPE
DINETTO LINO

DIODATI FRANCESCO PAOLO
DISCACCIATI PAOLO
DISCOVOLO ANTONIO
DIULGHEROFF NICOLAJ
DJURBERG NATHALIE
DODERO PIETRO
DONADINI JEAN-PAUL
DONALDSON ANTHONY
DONATI PIERAUGUSTO
DONGHI ANTONIO
DONI LUIGI
DORFLES GILLO
DORLAND KIM
DORMICE DORMICE
DOUBOSSARSKI VLADIMIR
DREI ERCOLE
DREI LIA
DUBOSSARSKY & VINOGRADOV VLADIMIR ALEXANDER
DUDREVILLE LEONARDO
DUFY RAOUL
DURDEN JAMES
DURENNE EUGENE
DURST JOSEF JULIUS
DUTHOO JACQUES
DYBBROE MØLLER SIMON
DZAMONJA DUSAN
EBENSPERGER HANS
EBERL FRANCOIS
EKEGARDH HANS
ELMGREEN & DRAGSET
EPSTEIN MITCH
ERBA CARLO
ERMILOVA PLATOVA EFROSINA
ERRANTE FEDERICO
ESPOSITO CESARE
ESSER ELGER
EUSEBI TERENZIO
EXTER ALEXANDRA
FABBI FABIO
FABBI ROMEO
FABRE JAN
FABRI POMPEO
FABRICATORE NICOLA
FAIT CAMILLO
FALCHETTI ALBERTO
FALCONE FRANCESCO
FALCONI GIGINO
FALK ISTVAN
FANCELLO SALVATORE
FANTINI DINO
FANTUZZI ELIANO
FARA SALVATORE
FARALDO DIAMANTE
FARULLI FERNANDO
FASCE GIANFRANCO
FASSIANOS ALECOS
FAULKNER IAIN
FAVAI GENNARO
FAVELLI FLAVIO
FEDERICI GINO
FERDINAND PREISS
FERMARIELLO SERGIO
FERRANTE MARIO
FERRARI BERTO



FERRARI VINCENZO
FERRARIO LINDA
FERRARIS SERAFINO
FERRARIS SEVERINO
FERRAZZI FERRUCCIO
FERRERO ALBERTO
FERRIGNO ANTONIO
FICO ETTORE
FIGARI ANDREA
FIGARI FILIPPO
FILLIA LUIGI COLOMBO
FINAZZER FLORI EUGENIO
FIORESI
FISHER LOTHAR
FISSORE DANIELE
FISZL H.YOHZSA
FIUME LAURA
FLAMM CHRISTIAN
FLOREANI ROBERTO
FLORIS CARMELO
FLUMIANI UGO
FOCARDI PIERO
FOGLIATI PIERO
FOIS FOISO
FOLLINI CARLO
FONTANA DANIELE
FONTANA FRANCO
FOPPIANI GUSTAVO
FORG GUNTHER
FORGHIERI GIOVANNI
FORGIOLI ATTILIO
FORMICHETTI SILVIO
FORNARA CARLO
FORT AURELIO
FRACASSIO GAETANO
FRAI FELICITA
FRANCALANCIA RICCARDO
FRANCESCHINI EDOARDO
FRANCESCONI ANSELMO
FRANCESCONI LUCA
FRANCIA CAMILLO
FRANCIS SAM
FRANZOSI
FRASCHETTI GIUSEPPE
FRIEDLANDER LEE
FRIESZ ACHILLE EMILE OTHON
FRISIA DONATO
FRISONI DAVIDE
FROSECCHI PAOLO
FUJIWARA SIMON
FUNI ACHILLE
FUSI WALTER
GABORIAUD JOSUE'
GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
GAILLARD CYPRIEN
GAJONI ADRIANO
GAJONI ANTON LUIGI
GALANTE FRANCESCO
GALANTE NICOLA
GALLI ALDO
GALLI FEDERICA
GALLI RICCARDO
GALLIANI MICHELANGELO
GALLO LUCIANA
GALTRUCCO PIERANDREA
GALVANO ALBINO
GAMBETTI DINO
GAMBINO GIUSEPPE
GAMBOGI RAFFAELLO
GANDER RYAN
GARACCIONI ORESTE
GARCIA ROSSI HORACIO
GAREL QUENTIN
GARELLI FRANCO
GARGANI ALFREDO UBALDO
GARINO ANGELO
GAROSIO OTTORINO
GASPARI LUCIANO
GASPARIAN ARMEEN
GATTO SAVERIO
GAUDENZI PIETRO
GAUTHIER OSCAR
GAZZERA ROMANO
GELATI LORENZO
GELITIN KUNSTHANDEL
GENDEREN MONIQUE
GERANZANI CORNELIO
GERMAIN JACQUES
GERMANA' MIMMO
GHEDUZZI AUGUSTO
GHEDUZZI CESARE
GHERARDI ISABELLA
GHERMANDI QUINTO
GHERSI MIMINA
GHIGA ATOMEI MIHAELA IONA
GHIGLIA PAULO
GHIGLIA VALENTINO
GHIRARDELLI VINCENZO
GHIRRI LUIGI
GIACOMELLI MARIO
GIANI GIOVANNI
GIANNATTASIO UGO
GIANNONI MASSIMO
GIARRIZZO MANLIO
GIARRUSSO CESARE
GIGNOUS LORENZO
GILMOUR CHRISTOPHER WILLIAM
GIOLI LUIGI
GIORDANO EDUARDO
GIORDANO FELICE
GIORGI A.
GIOVACCHINI ULDERICO
GIOVAGNOLI LUCA
GIOVANNINI AGOSTINO
GIRARDI DANIELE
GISCHIA LEON
GLIGOROV ROBERT
GLORIA ADELE
GOBBETTO NICOLA
GOLDIN NAN
GONSCHIOR KUNO
GONTCHAROVA NATALIA
GONZALEZ JULIO
GONZATO PAOLO
GOODWIN PAUL DAMIAN
GORDIGIANI EDUARDO
GORIN JEAN
GRASSI ALFONSO
GRASSINO PAOLO
GRASSIS GIUSEPPE
GRAZIANI ALFIO PAOLO
GRAZIANI CICCIO
GRAZIOSI GIUSEPPE
GRECO EMILIO
GRECO LEONARDO
GREEN ALAN
GRIGNANI FRANCO
GRIPPO CARLOS
GRISELLI ITALO ORLANDO
GROSSI GIANNINO
GROSSI PROFERIO
GROSSO GIACOMO
GROSSO ORLANDO
GRUNFELD THOMAS
GUARICCI ENZO
GUARIENTI CARLO
GUARLOTTI GIOVANNI
GUASTI MIRELLA
GUERRESCHI GIUSEPPE
GUERRIERI FRANCESCO
GUERZONI GIOVANNI
GUNTHER UECKER
GUSSONI VITTORIO
GUTOV DMITRY
GUZZI BEPPE
HAGGERTY TERRY
HAKANSON HENRIK
HALLEY PETER
HAMAK HERBERT
HAMILTON DAVID
HEIN JEPPE
HEINS NO NAME
HENRI FLORENCE
HENRY MAURICE
HERVIAULT ANDRE
HESS RICHARD
HIRSCHHORN THOMAS
HODGES WILLIAM MERRIT
HOFER JORG
HOFFMANN KURT RUDOLF
HOLSTAD CHRISTIAN
HOYLAND JOHN
HUNDERTWASSER FRIEDRICH
ICARO PAOLO
IEVOLELLA ANTONIO
INNOCENTI CAMILLO
IROLLI VINCENZO
ISSUPOFF ALESSIO
ISTRATI ALEXANDRE
IULIANO ENRICO
IVANOVICH ALEKSANDR
IVO GONÇALO
JANAS PIOTR
JENKINS PAUL
JODICE FRANCESCO
JULIUS EVOLA
KAKABADZE DAVID NESTOROVICH
KALCKREUTH PATRICK
KAPLAN MARK
KATZ ALEZ
KAVAN VADISLAV
KAZMA ALI



KEES GOUDZWAARD
KELYNE LAMBERT
KESSANLIS NICOS
KETTEMANN ERWIN
KIAER IAN
KIEN JOSEF
KIERNEK GIORGIO
KIRCHHOFF THORSTEN
KLEIN STEVEN
KLINE
KLIOUNE IVAN VASSILIÈVITCH
KLODIC PAOLO
KNAP JAN
KNOEBEL IMI
KNORR KAREN
KNOWLES TIM
KOENIG JOHN FRANKLIN
KOLAR JIRI
KOONS JEFF
KOPITZEVA MAYA
KOROMPAY GIOVANNI
KRONSCHNABL ROLAND
KSUTA MAXIM
KURI GABRIEL
KUSMIROWSKI ROBERT
KUZNECOV PAVEL
LA BELLA VINCENZO
LA REGINA GUIDO
LABO' SAVINO
LACALLE ABRAHAM
LAFOI LEBRUN
LAGASSE KARL
LAIB WOLFGANG
LAJ MARIA
LAMB OSCAR HERMANN
LAMBERT KELYNE
LAMBIE JIM
LAMBRI LUISA
LANCIANO ALDO
LANDI ANGELO
LANDI BRUNO
LANDOZZI LANDO
LANTERI ALBERTO REMO CARLO
LARIONOV MICHEL
LARRIEU JEAN
LARRY SULTAN
LASAGNI HYENA PAOLO
LATASTER GER
LAUDY JEAN
LAURENTI CESARE
LAURETTA FRANCESCO
LAVAGNINO PIERLUIGI
LAVERI GIORGIO
LAVRENKO BORIS
LAZZARI BICE
LAZZARO WALTER
LE BAUBE GUY
LE DUC PIERRE YVES
LEBRECHT ISE
LED
LEDDA MARIUS
LEGER FERNAND
LEIBER FERDINANDO OTTO
LEITSCH MARKUS
LENCI LUCA
LEONARDO PAOLO
LEONE ROMOLO
LEPORE MARIO
LEPORSKAJA ANNA ALEXANDROVNA
LEPRI STANISLAO
LEVASTI FILLIDE
LEVI MONTALCINI PAOLA
LEVIER ADOLFO
LEVINI FELICE
LEVORATI GUIDO
LIDIO AJMONE
LIGABUE ANTONIO
LISA MARIO
LIZARITURRY CARLOS
LLOYD LLEWELYN
LO CASCIO FRANCO
LO GIUDICE MARCELLO
LO SAVIO FRANCESCO
LOCATELLI ROMUALDO
LOMBARDI LUIGI
LONGARETTI TRENTO
LONGONI BALDASSARRE
LORENZETTI CARLO
LOTTO ROMANO
LOVISON ANTONIO
LUCANO PIETRO
LUCARINI ADOLFO
LUCCHESI GIORGIO
LUCIBERTO MATTA
LUDWIG WILLIAM
LUIZ EDUARDO
LUPERTZ MARKUS
LUPO ALESSANDRO
LURINI IN MORI MARIA LUISA
LUTHI URS
LUTZ DIETMAR
LUXARDO LAZZARO
MACDONALD EVAN
MACUGA GOSHKA
MADCHEN ALBERT
MADDALENA SALVATORE
MADIAI MARIO
MAFAI ANTONIETTA RAPHAEL
MAFAI MARIO
MAFFEI MARIO
MAGARIL EUGENIA MARKOVNA
MAGAZZINI SALVATORE
MAGGI CESARE
MAGGIONI PIERO
MAGGIONI SILVIA
MAGNAVACCA UBALDO
MAGROTTI ERCOLE
MAHE' DE LA VILLEGLE' JACUES
MAIO ENZO
MAJANI AUGUSTO
MAJEWSKI LECH
MAKOWSKI ZBIGNIEW
MALACARNE CLAUDIO
MALICE LUIGI
MALONEY MARTIN
MALVANO UGO
MANAI PIERO
MANCA MAURO
MANCIONE SALVATORE
MANELLI LUCIANA
MANETAS MILTOS
MANFREDI GIUSEPPE
MANFREDINI GIOVANNI
MANGANELLI FERRUCCIO
MÄNNIKKÖ ESKO
MANNUCCI CIPRIANO
MANNUCCI EDGARDO
MANSOUROFF PAUL
MANZONE GIUSEPPE
MAPPLETHORPE ROBERT
MARAGLIANO FEDERICO
MARANIELLO GIANFRANCO
MARASCO ANTONIO
MARCA RELLI CONRAD
MARCH GIOVANNI
MARCHELLI MIRCO
MARCHESINI ANNA
MARCHIG GIANNINO
MARCUCCI LUCIA
MARCUCCI MARIO
MARGOTTI ANACLETO
MARIANI ELIO
MARINETTI JULIEN
MARINI GIOVANNI
MARINI GRAZIANO
MARINIELLO RAFFAELLA
MARLIN JAMES
MARMA RODOLFO
MAROTTA NICOLA
MARROCCO ARMANDO
MARRONI ANTONIO
MARSI ROMEO
MARSIC CVETO
MARSIGLIA VINCENZO
MARTELLI PLINIO
MARTENS CONRAD
MARTENS MAX
MARTIN PHILIP
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINI ALBERTO
MARTINUZZI NAPOLEONE
MARUSSIE PIERO
MARUSSIG GUIDO
MARUSSIG PIERO
MASCELLANI NORMA
MASCHERINI MARCELLO
MASINI V.
MASSINI CLAUDIO
MASSIRONI MANFREDO
MASTROIANNI UMBERTO
MATANIA PABLO
MATOS (CRASH) JOHN
MATTIACCI ELISEO
MAUGERI CONCETTO
MAURI FABIO
MAUSS NICK
MAZZEI GIUSEPPE
MAZZETTI EMO
MAZZOLARI ENRICO
MAZZOLARI UGO
MAZZON GALLIANO
MAZZONI GIUSEPPE



MCBRIDE RITA
MEACCI RICCARDO
MEGGIATO GIANFRANCO
MEINERI GUIDO
MELANDRI PIETRO
MELE PIETRO
MELIS MERCHIORRE
MELLI ROBERTO
MELONI GINO
MEMO
MENDJISKY SERGE
MENDOZA RYAN
MERCADANTE BIAGIO
MERELLO AMEDEO
MERLINO SILVIO
MERLO METELLO
MERZ MARISA
MESCHIS RENZO
MESSINA FRANCESCO
METZINGER JEAN
MEYER HARDING
MICCINI EUGENIO
MICHAELEDES MICHAEL ANTHONY
MICHAELLES RUGGERO
MICHAHELLES RUGGIERO ALFREDO
MICHAUX HENRY
MICHELACCI LUIGI
MICHELETTI MARIO
MICHELOZZI CORRADO
MIDDENDORF HELMUT
MIGLIARO VINCENZO
MIGO
MIKA TAJIMA
MILANI UMBERTO
MILESI ALESSANDRO
MILLAR BEATRIZ
MINERBI ARRIGO
MINEZZI ANTONIO
MINGUZZI LUCIANO
MINJUNG KIM
MINO MACCARI
MINOLI PAOLO
MIRABELLA SABATINO
MIRABELLA SARO
MITRI ERNESTO
MIZOKAMI KAZUMASA
MOCCHIUTTI CESARE
MODOTTO ANGILOTTO
MOLARD ISABELLA
MOLLINO CARLO
MOMBELLI EUGENIO
MONACHESI SANTE
MONDRIAN PIET
MONK JONATHAN
MONNINI ALVARO
MONTALI DEDALO
MONTANARINI LUIGI
MONTANELLA EVASIO
MONTARINI LUIGI
MONTI CESARE
MONTI EMILIO
MONTI MICHELANGELO
MOODY CHARLES
MOORE HENRY
MORALES CARMEN GLORIA
MORANDIS GINO
MORANDO PIETRO
MORENI MATTIA
MORETTI ALBERTO
MORETTI FOGGIA MARIO
MORETTI GIACOMO
MORGARI CARLO
MORI NENO
MORISHITA KEIZO
MORODER LUSENBERG JOSEF
MOROZ GEORGIS
MORRIS ROBERT
MORTEO ETTORE
MORZENTI NATALE
MOSCONI LUDOVICO
MOSSA DE MURTAS MARIO
MOZ
MUCCHETTI ANGELO
MUCCHI TONO
MULAS UGO
MULLER ALFREDO
MUNIZ VIK
MURA ANTONIO
MURAKAMI TAKASHI
MURTIC EDO
MUSSNER GUIDO
MUSSO CARLO
MUZII ALFONSO
NAGASAWA HIDETOSHI
NAHMAD BARBARA
NAJJAR MICHAEL
NALIN FERRUCCIO
NAMAZI SIROUS
NANGERONI CARLO
NAPOLEONE PELLIS GIOVANNI
NARDONI SERGIO
NATALI RENATO
NATHAN ARTURO
NATKIN ROBERT
NATTINO VITTORIO
NDIAYE OUSMANE DAGO
NEBBIA ALESSIO
NEGRI GRAZIANO
NEGRI MARIO
NELSON MIKE
NEPRAS JAKUB
NESHAT SHIRIN
NEUMANN MAX
NEX FRANCESCO
NICOLAUS HEINRICH
NIEDERMAYR WALTER
NIVOLA COSTANTINO
NOCERA ANTONIO
NOCI ARTURO
NOELQUI
NONNI FRANCESCO
NONNIS GIOVANNI
NOTTE EMILIO
NOVATI MARCO
NOVELLO GIUSEPPE
NUSSI ARNALDO
NUTI MARIO
O' LYNCH OF TOWN KARL
OBISO ENZO
ODERMATT ARNOLD
ODIERNA GUIDO
OHIRA YOICHI
OLDENBURG CLAES
OLIVERI LUCIO
OMICCIOLI GIOVANNI
ONETTI LUIGI
OP DE BEECK HANS
OPPENHEIM DENNIS
OPPENHEIMER MAX
OPRANDI GIORGIO
ORLOFF CHANA
ORTA LUCY
ORTA LUCY E JORGE
ORTEGA JOSE
ORTELLI GOTTARDO
OSSOLA GIANCARLO
OSSOLA RAFFAELLO
OTTKOWSKY PETRA
OURSLER TONY
PACOR GIOVANNI
PADDY CAMPBELL
PAGAN LUIGI
PAGLIACCI MIRKO
PAGLIANI PIETRO
PAGLIETTI MARIO
PAILES ISAAC
PALANTI GIUSEPPE
PALAZZI BERNARDINO
PALTRINIERI ORESTE
PANE GINA
PANNAGGI IVO
PANTALEONI IDEO
PANZA GIOVANNI
PAOLUCCI ENRICO
PARIN GINO
PARIS GUILLAUME
PARISOT ADRIANO
PASCALE LOISEL
PASCALI PINO
PASCHKE ED
PASEGA MARCO
PASINI LAZZARO
PASMOOR VICTOR
PASMORE VICTOR
PASSANI DECIMO
PASSIGLI CARLO
PASSON LICIO
PASTINA GIUSEPPE
PASTOR PHILIPPE
PATELLA LUCA MARIA
PATRINI MAURO
PATRISI ANDREA
PAULUCCI ENRICO
PAULUCCI GIORGIO DARIO
PAVAN ANGELO
PEBEN
PECORINI EMI
PEINADO BRUNO
PEIRCE GUGLIELMO
PEIRE LUC
PELLEGRINI RICCARDO
PELLIS JOHANNES NAPOLEON



PELLIZZONI GIANFRANCO
PELUZZI ESO
PENALBA ALICIA
PENGO RENATO
PENK RALF WINKLER
PENNASILICO GIUSEPPE
PEREZ AUGUSTO
PERGOLA ROMOLO
PERI PETER
PERISSINOTTI LINO
PERIZI NINO
PERUZZI OSVALDO
PESAVENTO LIZZY PAOLA
PETERCOL GORAN
PETRONI ANDREA
PETRUOLO SALVATORE
PEVERELLI CESARE
PEYRAT BENEDICTE
PEYRON GUIDO
PHILLIPS PETER
PHO
PIACESI WALTER
PIANA FERDINANDO
PIATTELLA OSCAR
PIATTI ANTONIO
PICCIONI GINO
PICKING JOHN
PIEROTTI STEFANO
PIETRONIRO GIUSEPPE
PIGALLE SABINE
PIGNOTTI LAMBERTO
PILLITTU LUIGI
PINA ALFREDO
PINK LUTKA
PINOT
PIOMBANTI AMMANNATI GIUSEPPE
PIRELLI MARINELLIA
PIROVANO GIOVANNI
PISANI GIANNI
PISANI VETTOR
PISANO GIOVANNI
PISCITELLI GIULIA
PIVA GIANNI
PIZZANELLI FERRUCCIO
PIZZANELLI PIZZANELLI
PIZZINATO ARMANDO
PIZZIRANI GUGLIELMO
PLANTEY MADALEINE
PLATNER KARL
POBBIATI MARIO
PODESTA' GIAMPIERO
POIRIER ANNE E PATRICK
POLESELLO EUGENIO
POLIDORI FABIO
POLONI ROBERTO
POMA ALESSANDRO
POMI ALESSANDRO
POMPA GAETANO
POMPILI GRAZIANO
PONGA LUCIA
PONTRELLI GIOACCHINO
PORTOCARRERO RENÈ
POSSENTI ANTONIO
POSTIGLIONE LUCA
POZZO UGO
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO
PRENCIPE UMBERTO
PRESICCE LUIGI
PRESTA SALVADOR
PRESTILEO ENZO
PREVIDI RICCARDO
PRINCIPI PIERO
PRINI EMILIO
PRIVATO COSIMO
PROCOPIO PINO
PROSA ALFREDO
PROTTI ALFREDO
PROUSCH GILBERT PASSMORE GEORGE
PUCCI SILVIO
PUCCINI MARIO
PUGNI VALTER
PULEO STEFANO
PULGA BRUNO
PULVIRENTI ROSARIO
QUAGLINO MASSIMO
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
QUASIMODO
QUATTROCIOCCHI DOMENICO
QUATTRUCCI CARLO
QUERCI BRUNO
QUERIN MARCO
QUINCOCES ALEJANDRO
QUINONES LEE GEORGE
RABUZIN IVAN
RACCAGNI ANDREA
RACHELI SIMONE
RACITI MARIO
RADI PAOLO
RAGALZI SERGIO
RAIMONDI ALDO
RAMASSO MARCO
RAMBALDI EMANUELE
RAMBAUDI PIERO
RAMBELLI DOMENICO
RAMPIN SAVERIO
RANALDI RENATO
RANUCCI LUCIO
RAPHAEL ANTONIETTA
RAUSCHENBERG ROBERT
RAVENNA JUTI
REGAZZONI DOMENICA
REGGIANINI VITTORIO
REICH ADOLF
REIMONDO DAVID
REINHARD ROY
REPOSSI GIOVANNI
RESCALLI DON ANGELO
REVESZ IMRE
REVIGLIONE MARIO
REYNA ANTONIO
RHODE ROBIN
RICCHETTI LUCIANO
RICCIARDI OSCAR
RICHTER GERHARD
RICHTER HANS
RICRETT SOPHY
RIELLO ANTONIO
RIETTI ARTURO
RIGHETTI ANGELO
RIGHETTI RENATO
RIGHI FEDERICO
RINAUDO MAURIZIO
RITSON BOO
RIVAROLI GIUSEPPE
RIZZI
RIZZI EMILIO
RIZZO PIPPO
ROASIO MAURIZIO
ROBYN DENNY
ROCCAMONTE GIORGIO AMELIO
ROCHEGROSSE GEORGES
RODOCANACHI STAMATY PAOLO
RODRIGUEZ LARRAIN EMILIO
ROGNIAT
ROLLA ADOLFO
ROMA ALESSANDRO
ROMAGNOLI GIOVANNI
ROMANI MAURIZIO
RONDA OMAR
RONDELLO G.
ROSELLI CARLO
ROSSELL DANIELA
ROSSI GINO
ROSSI HORACIO GARCIA
ROSSI VIRGINIO
ROSSINI ROMANO
ROSSO GELSOMINO
ROTELLI NEREO MARCO
ROUERO GIOVANNI
ROUSSE GEORGES
ROUSSEY ROC
ROUX MOTTROUX
ROYER VINCENT
RUBSAMEN GLEN
RUFFI GIANNI
RUMI DONNINO
RUOPPOLO GIAMBATTISTA
RUPERT SHRIVE
RUSSOLO LUIGI
RUTELLI MARIO
RUYTER LISA
SACCHI CLAUDIO
SACCOROTTI OSCAR
SACERDOTE ROSY
SACHERI GIUSEPPE
SADUN PIERO
SALA ANRI
SALGADO SEBASTIAO
SALIETTI ALBERTO
SALIMBENI RAFFAELLO ARCANGELO
SALINAS PABLO
SALTI GIULIO
SALVADORI ALDO
SALVARANI ARCANGELO
SALVATORE SCARPITTA
SALVIATI GIOVANNI
SAMBA CHERI
SAMBO EDGARDO
SANGREGORIO GIANCARLO
SANTACHIARA CARLO
SANTAGATA ANTONIO GIUSEPPE



SANTORO RUBENS
SARONI SERGIO
SARRADE MARIE-THERESE
SARRI SERGIO
SARTELLI
SARTORELLI FRANCESCO
SARTORIO AURELIO
SASSU ALIGI
SAURA ANTONIO
SAVELLI ROBERTA
SAVINI MAURIZIO
SAVINOV GLEB
SBISA' CARLO
SCALCO GIORGIO
SCARPA NATALINO BENTIVOGLIO
SCARPELLA LIVIO
SCAVINI KONIG HELEN
SCHEIBER HUGO
SCHEIBL HUBERT
SCHIAFFINO ANTONIO
SCHIAVOCAMPO PAOLO
SCHINWALD MARKUS
SCHLICHTER RUDOLF
SCHLOSSER GERARD
SCHMIDLIN PAOLO
SCHMITZER REMIGIO
SCHOONHOVEN JAN
SCHUTTE THOMAS
SCHWEIZER RICCARDO
SCHWONTKOWSKI NORBERT
SCIACCA ANTONIO
SCILTIAN GREGORIO
SCOGNAMIGLIO FRANCO
SCORDIA ANTONIO
SCORZELLI EUGENIO
SCOTT WILLIAM
SCROPPO FILIPPO
SCUFFI MARCELLO
SCUOLA NAPOLETANA
SEDA KATERINA
SEDMACH MANUELA
SEGHI TOM
SEGUSO ARCHIMEDE
SEIBEZZI FIORAVANTE
SEMEGHINI PIO
SEMPREBON BRUNO
SERRA PAOLO
SERRALUNGA LUIGI
SERZO JOSE LUIS
SESIA GIOVANNI
SEVERINO FEDERICO
SHAWCROSS CONRAD
SHUANG LI
SICILIANO BERNARDO
SIERRA MARTIN SANTIAGO
SIGNORI MARIO
SILVA ROBERTA
SIMBARI NICOLA
SIMETI FRANCESCO
SIMON ANDREE
SIMONCINI SALVATORE
SIMONETTI MASI
SIMONETTI GIANNI EMILIO
SKYLAKOS VASILIS
SMITH RAY
SOAVE MARIO
SOBRILE GIUSEPPE
SOBRINO FRANCISCO
SOCRATE CARLO
SOFIANOPULO CESARE
SOLAKOV NEDKO
SOLDATI ATANASIO
SOLDATI MASSIMO
SOLDERA ERMINIO
SOLENGHI GIUSEPPE
SOLERO PIO
SOMEDA DOMENICO
SONEGO NELIO
SONZINI LUIGI
SORA ORLANDO
SORESSI ALFREDO
SORKINE RAYA
SOULE' ARIEL
SPACAL LUIGI
SPAZZAPAN LUIGI
SPESSOT SILVANO
SPILIMBERGO ADRIANO
SPILIMBERGO ADRIANO DI
SPOERRI DANIEL
SPOLDI ALDO
SPRINGOLO NINO
SQUICCIARINI ANTONIO
SQUILLANTINI REMO
SQUITIERI ITALO
STARLING SIMON
STAUDT NO NAME
STAVI MARCO
STEIN JOEL
STEINBERG SAUL
STELLA ANDREA
STOLL ROLF
STRACCA GUGLIELMO
STRADONE GIOVANNI
STRICCOLI CARLO
STULTUS DYALMA
SUGIMOTO HIROSHI
SURDI LUIGI
SUTHERLAND GRAHAM
SVEDOMSKAJA ALEKSANDROVA ANNA
TACCANI REMO
TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
TAGLIAPIETRA LINO
TAKAHASHI SHU
TALLONE GUIDO
TAMBURRO ANTONIO
TANDA AUSONIO
TANGUY YVES
TARASEWICZ LEON
TATAFIORE ERNESTO
TATO
TAVAGNACCO GUIDO
TAVERNA NELLO
TEDESCHI B
TEIS EVGHENI
TERZOLO CARLO
THAYAHT
THE FABULOUS FIVE
THIERFELDER MAGNUS
THOREL PAUL
TIMMEL VITO
TINTORI LEONETTO
TIRINNANZI NINO
TITO
TITO ETTORE
TKACEV ALEXSEJ
TKACEV SERGEJ
TODESCHINI LUCIO
TOFANARI SIRIO
TOFFOLO GIOVANNI
TOMASELLI ONOFRIO
TOMBA CLETO
TOMBOLONI SANDRA
TOMMASI FERRONI RICCARDO
TOMMASI LODOVICO
TOMMASI LUDOVICO
TOMMASI MARCELLO
TOMMASINI VITTORIO OSVALDO (PSEUD. FARFA)
TORO ATTILIO
TORONI NIELE
TORRES AGUERO LEOPOLDO
TORRIERI ELIO
TOSHIMITSU IMAI
TOSO STEFANO
TOSTI PAOLO
TOXIC
TOZZI MARIO
TRAMONTIN FRANCO
TREMLETT DAVID
TRENTINI GUIDO
TRINKEWITZ KAREL
TROBLA ANTONIO
TROMBADORI FRANCESCO
TROUBETZKOY PAOLO
TRUBBIANI VALERIANO
TSOCLIS COSTAS
TURAN SELIM
TURINA CARLO
TWOMBLY CY
UKLANSKI PIOTR
ULIVI GIORGIO
ULVI LIEGI
UMBERG GÜNTER
URSELLA ENRICO
USELLINI GIAN FILIPPO
UTRILLO MAURICE
VAGNETTI GIANNI
VALDELLI GIOVANNI
VALENTI ITALO
VALENTINI NANNI
VALIER WILLY
VALLAZZA MARKUS
VALLE PAOLO
VALLI AUGUSTO
VALLORZ PAOLO
VALSECCHI CARLO
VAN DER MERVE CAROLINA
VAN DER WALK JOHN
VAN LIESHOUT ATELIER JOEP
VAN' T SLOT JOHN
VANIER CLAUDE
VANMECHELEN KOEN
VARAGNOLO MARIO



VARI SOPHIA
VARIO
VARVARO GIOVANNI
VASCELLARI NICO
VELASCO
VELLAN
VELLANI MARCHI MARIO
VELLY JEAN PIERRE
VENZO MARIO
VERCELLI GIULIO ROMANO
VERCRUYSSE JAN
VERDECCHIA CARLO
VERJUX MICHEL
VERLANTI & BONETTI SAS
VERMI ARTURO
VERNIZZI RENATO
VERONESI LUIGI
VERZETTI LIBERO
VESPASIANI MARIO
VIALLAT CLAUDE
VIANELLO VINICIO
VIANI ALBERTO
VIANI LORENZO
VIAZZI ALESSANDRO
VIAZZI CESARE
VIDAL QUADRAS ALEJO
VIGEVANI JUNG SIMONETTA
VIGLIATURO SILVIO
VIGNANI GIUSEPPE
VIGO NANDA
VILLA EMILIO
VILLORESI FRANCO
VIOLETTA VITO
VIRIGLIO RICCARDO
VISMARA AMBROGIO
VIVARELLI JORIO
VIVIANI GIUSEPPE
VIVIANI RAUL
VIVIANI ROBERTO
VOLPE ANGIOLO
WANDAVI MOHAMED
WEBER KLAUS
WEHN RANDOLF
WESSELMANN TOM
WEST FRANZ
WHETTNALL SOPHIE
WHITNEY STANLEY
WILDER ANDRE'
WILKES CATHY
WILSON RICHARD
WOLF FERRARI TEODORO
WOLF SILVIO
WOLFGANG SCHULZE WOLS ALFRED OTTO
WOLS OTTO
WOSTRY CARLO
XERRA WILLIAM
XHAFA SISLEJ
XHIXHA HELIDON
YAKERSON DAVID
YASUDA KAN
ZAGARA FIAMMA
ZAGO ERMA
ZAJAC JACK
ZAMBELETTI LUDOVICO
ZAMPELLI LUCA
ZANDRINO ADELINA
ZANETTI ZILLA VETTORE
ZANGRANDO GIOVANNI
ZANI CORRADO
ZANNI SERGIO
ZAULI CARLO
ZECCHIN VITTORIO
ZENDEL
ZENNARO GIORGIO
ZIVERI ALBERTO
ZOLLA VENANZIO
ZOTTI CARMELO
ZUCCHERI LUIGI

11A13505



RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione V&A.PC/II/583 del 19 settembre 2011 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale "Movicol".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 247 del 22 ottobre 2011).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 55 prima colonna, ovunque è scritto: "bambini *6.9g* polvere…", leggasi: "bambini *6,9 g* polvere…". Inoltre, sempre a pag. 55, prima colonna, in corrispondenza della confezione 029851250/M, dove è scritto: «"*131* g polvere per soluzione orale…», leggasi: «"*13,7* g polvere per soluzione orale…».

11A14294

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-253) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI			
*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**163,35**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II			
*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 9 *

€ 1,00

